SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 16 gennaio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1990 secondo quanto disposto dal decreto del Ministero del tesoro 11 dicembre 1989 (*G.U.* n. 294 del 18 dicembre 1989).

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti.

Si avverte che verrà interrotto l'invio dei fascicoli agli abbonati che non saranno in regola con il rinnovo alla data del 3 febbraio 1990.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 1989, n. 430.

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di previdenza ed assicurazioni sociali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 453, e successive modificazioni;

Sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. In attuazione dell'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'articolo 3, primo comma, lettera *h)*, della legge costituzionale medesima, la regione Valle d'Aosta esercita le funzioni amministrative in materia di previdenza ed assicurazioni sociali idonee ad integrare gli interventi generali dello Stato per adattarli alle specifiche esigenze della popolazione e delle attività produttive della Valle d'Aosta.

2. Restano ferme le funzioni amministrative già trasferite alla regione o comunque da essa esercitate nella materia di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Le funzioni esercitate dalla regione ai sensi dell'articolo 1 comprendono, a fini di sicurezza sociale, sia interventi diretti in favore dei lavoratori, in attività o in quiescenza, e dei loro familiari, sia interventi indiretti, riferiti ai datori di lavoro.

Art. 3.

1. Gli interventi disposti con legge regionale sono attuati, secondo criteri di efficienza e di economicità, mediante convenzione con gli enti pubblici nazionali operanti nel settore della previdenza e delle assicurazioni sociali, ovvero dall'amministrazione regionale o attraverso enti regionali.

Art. 4.

1. Salvo specifiche normative che dispongano una più ampia rappresentanza regionale, la regione ha un proprio rappresentante negli organi collegiali di amministrazione degli enti e degli istituti pubblici, che esplicano le attività previste dall'art. 3, primo comma, lettera *h)*, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

Art. 5.

1. Nei casi in cui per la formazione degli organi locali degli enti nazionali operanti nella materia della previdenza e delle assicurazioni sociali sia prevista la rappresentanza di lavoratori designati dalle associazioni sindacali più rappresentative, il riferimento a detta rappresentatività deve essere inteso con riguardo alle organizzazioni sindacali esistenti nella Valle d'Aosta.

2. I diritti riconosciuti da norme di legge alle associazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale nella materia di cui al comma 1 e, in particolare, in ordine all'esercizio delle attività di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni, sono estesi alle associazioni sindacali maggiormente rappresentative operanti nel territorio della regione per la tutela dei lavoratori dipendenti.

3. La maggiore rappresentatività delle associazioni predette è accertata dal consiglio regionale.

Art. 6.

1. Nella regione Valle d'Aosta, alle associazioni sindacali costituite tra lavoratori appartenenti alla minoranza linguistica, appositamente tutelata dall'art. 6 della Costituzione italiana, nonché dal decreto luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, aderenti alla confederazione locale maggiormente rappresentativa dei lavoratori stessi, sono estesi, in ordine alla costituzione di rappresentanze sindacali aziendali, e comunque all'esercizio delle attività sindacali in genere, i diritti riconosciuti da norme di legge alle associazioni aderenti alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*

DONAT CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge costituzionale n. 4/1948 approva lo statuto speciale della Valle d'Aosta.

— La legge n. 453/1981 ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti aventi forza di legge ordinaria per completare il trasferimento delle funzioni attribuite alla regione Valle d'Aosta dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (statuto speciale).

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 4, primo comma, della legge costituzionale n. 4/1948 è il seguente: «La regione esercita le funzioni amministrative sulle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli articoli 2 e 3, salve quelle attribuite ai comuni e agli altri enti locali dalle leggi della Repubblica».

— Il testo dell'art. 3, primo comma, lettera *h)*, della legge costituzionale n. 4/1948 è il seguente:

«La regione ha la facoltà di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica, entro i limiti indicati nell'articolo precedente, per adattarle alle condizioni regionali, nelle seguenti materie:

(omissis)

h) previdenza e assicurazioni sociali;».

Nota all'art. 4:

Il testo dell'art. 3, primo comma, lettera *h)*, della legge costituzionale n. 4/1948 è riportato nelle note all'art. 1.

Nota all'art. 5:

La legge n. 804/1947 disciplina il riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

Note all'art. 6:

— L'art. 6 della Costituzione prevede la tutela delle minoranze linguistiche, da attuarsi con apposite norme.

— Il D.L.L. n. 545/1945 contiene l'ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta.

90G0002

DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 1989, n. **431**.

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 453, e successive modificazioni;

Sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. In attuazione dell'art. 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'art. 3, primo comma, lettera *f)*, della legge costituzionale medesima, sono trasferite alla regione Valle d'Aosta, di seguito denominata regione, le funzioni amministrative esercitate da organi centrali e periferici dello Stato (e da enti pubblici) in materia di finanze regionali e comunali.

2. Restano ferme le funzioni già esercitate dalla regione Valle d'Aosta nella predetta materia.

Art. 2.

1. La Cassa depositi e prestiti, la Direzione generale degli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro e l'Istituto per il credito sportivo possono concedere mutui alla regione per il finanziamento delle spese di cui all'articolo 11 della legge 26 novembre 1981, n. 690.

2. È abrogato l'articolo 27 della legge 16 maggio 1978, n. 196.

Art. 3.

1. Ai fini del coordinamento della finanza regionale con la finanza locale, le risorse finanziarie attribuite dallo Stato agli enti locali della Valle d'Aosta da disposizioni generali o settoriali, annuali o pluriennali, sono direttamente corrisposte alla regione.

2. La regione provvede a ripartire fra gli enti locali le assegnazioni statali unitamente ai contributi e sovvenzioni ad essi destinati dal bilancio regionale, secondo criteri informati all'attuazione del programma regionale di sviluppo e dei programmi di attività degli enti locali, nonché all'obiettivo di adeguare i mezzi finanziari alle funzioni proprie o delegate agli enti medesimi.

Art. 4.

1. Ai fini dell'assunzione di finanziamenti a medio e lungo termine gli enti locali della Valle d'Aosta devono sentire la regione in ordine alla compatibilità del progetto o dell'intervento con il programma regionale di sviluppo.

2. A fronte dei finanziamenti riconosciuti necessari, la regione puo concedere le occorrenti garanzie, nonché contributi per il loro totale o parziale ammortamento.

3. La regione puo assumere a carico del proprio bilancio tutti o parte degli oneri finanziari connessi all'esecuzione e gestione di piani o progetti di impianto; ovvero di opere pubbliche di interesse o utilità sovracomunale.

Art. 5.

1. Le funzioni amministrative concernenti agevolazioni di credito, già trasferite alla regione a termini dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182, comprendono anche quelle relative alle materie previste dai decreti legislativi emanati in forza della delega di cui all'art. 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, e successive disposizioni recanti proroghe dei termini finali della delega stessa.

2. Se alla costituzione dei fondi destinati alla concessione del credito agevolato concorrono in misura prevalente assegnazioni, conferimenti di capitale o anticipazioni finanziarie della regione, la misura dei tassi di interesse a carico dei beneficiari è determinata con particolare riferimento agli obiettivi dell'intervento regionale ed alle condizioni delle categorie di operatori e di imprese cui l'agevolazione è indirizzata.

Art. 6.

1. Spetta alla regione emanare norme in materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di contratti degli enti locali della Valle d'Aosta e delle loro aziende, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato in materia di contabilità degli enti locali, nonché delle disposizioni relative alla normalizzazione e al coordinamento dei conti pubblici di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421.

2. Il regime di gestione delle disponibilità finanziarie e delle giacenze di tesoreria della regione e degli enti da essa dipendenti compete alla regione medesima, in armonia con i principi del citato titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge costituzionale n. 4/1948 approva lo statuto speciale della Valle d'Aosta.

— La legge n. 453/1981 ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti aventi forza di legge ordinaria per completare il trasferimento delle funzioni attribuite alla regione Valle d'Aosta dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (statuto speciale).

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 4, primo comma, della legge costituzionale n. 4/1948 è il seguente: «La regione esercita le funzioni amministrative sulle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli articoli 2 e 3, salve quelle attribuite ai comuni e agli altri enti locali dalle leggi della Repubblica».

— Il testo dell'art. 3, primo comma, lettera *f)*, della legge costituzionale n. 4/1948 è il seguente:

«La regione ha la facoltà di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica, entro i limiti indicati nell'articolo precedente, per adattarle alle condizioni regionali, nelle seguenti materie:

(omissis)

f) finanze regionali e comunali;».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 11 della legge n. 690/1981 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta) è il seguente:

«Art. 11. — La regione Valle d'Aosta può assumere mutui ed emettere obbligazioni, per un importo annuale non superiore alle entrate ordinarie, esclusivamente al fine di provvedere a spese di investimento, nonché al fine di assumere partecipazioni in società finanziarie regionali alle quali partecipino anche altri enti pubblici ed il cui oggetto rientri nelle materie di cui agli articoli 2 e 3 dello statuto speciale od in quelle delegate ai sensi dell'art. 4 dello statuto stesso.

La legge regionale che autorizza l'accensione dei prestiti di cui al precedente comma deve specificare l'incidenza della operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi per la copertura degli oneri relativi e deve altresì disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata previo conforme parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ai sensi delle leggi vigenti.

Ai prestiti contratti dalla regione Valle d'Aosta si applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell'amministrazione dello Stato».

— La legge n. 196/1978 contiene norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta. L'art. 27 che viene abrogato prevedeva che la Cassa depositi e prestiti e la Direzione generale degli istituti di previdenza concedessero mutui alla regione Valle d'Aosta per spese di investimento nell'esercizio delle sue funzioni corrispondenti a quelle delle province.

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 70 del D.P.R. n. 182/1982 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-*bis* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641) è il seguente:

«Art. 70 (*Agevolazioni di credito*). — Sono comprese fra le funzioni amministrative trasferite alla regione nelle materie di cui al titolo I della legge 16 maggio 1978, n. 196, e al presente decreto, anche quelle concernenti ogni tipo di intervento per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato, nonché la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri dell'ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione.

Resta ferma la competenza degli organi statali relativa all'ordinamento creditizio, agli istituti che esercitano il credito, non compresi fra quelli previsti dall'art. 23 della legge 16 maggio 1978, n. 196, alla determinazione dei tassi massimi praticabili dagli istituti.

La determinazione dei tassi minimi di interesse agevolati a carico dei beneficiari è operata ai sensi dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Il trasferimento di funzioni di cui al primo comma comprende le funzioni di determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzia e di assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso, destinati alla agevolazione dell'accesso al credito sulle materie di competenza regionale, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale e comunitaria».

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 453/1981 (per il titolo si veda nelle note alle premesse) è il seguente:

«Art. 2. — Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi forza di legge ordinaria per completare il trasferimento delle funzioni attribuite dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, alla regione Valle d'Aosta in materia di industria e commercio, previdenza e assicurazioni sociali, polizia locale e urbana e rurale, utilizzazione delle miniere, finanze regionali e comunali, nonché ogni altra materia o parte di materia per le quali non si è ancora provveduto e che ad essa spetti in forza dello statuto speciale, nonché la delega di ulteriori funzioni già attribuite alle regioni a statuto ordinario.

Il trasferimento deve avvenire per settori organici di materia».

Note all'art. 6:

— Il titolo IV della legge n. 468/1978 disciplina i conti della finanza pubblica.

— Il D.P.R. n. 421/1979 coordina le disposizioni regolanti la contabilità delle province e dei comuni con le disposizioni contenute nella legge n. 468/1978 e nella legge n. 335/1976.

90G0003

DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 1989, n. 432.

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di polizia locale, urbana e rurale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 453, e successive modificazioni;

Sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, di concerto con il Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. In relazione alle funzioni che i comuni esercitano in materia di polizia amministrativa, in forza del combinato disposto dell'art. 3 della legge 16 maggio 1978, n. 196, e dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza, può impartire tramite il presidente della giunta regionale, ai sensi del comma 3 dell'art. 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, direttive ai sindaci, i quali sono tenuti ad osservarle.

2. I provvedimenti di cui all'art. 19, primo comma, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono adottati previa comunicazione al presidente della giunta regionale e devono essere sospesi, annullati o revocati ove lo stesso, sentito il questore, ne faccia motivata richiesta per esigenze di pubblica sicurezza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*

GAVA, *Ministro dell'interno*

Visto *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge costituzionale n. 4/1948 approva lo statuto speciale della Valle d'Aosta.

— La legge n. 453/1981 ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti aventi forza di legge ordinaria per completare il trasferimento delle funzioni attribuite alla regione Valle d'Aosta dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (statuto speciale).

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 196/1978 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta) è il seguente:

«Art. 3. — Ferme restando le funzioni attualmente esercitate dai comuni e dalle comunità montane, sono attribuite ai comuni e alle comunità montane compresi nel territorio della regione Valle d'Aosta tutte le funzioni amministrative che il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ha attribuito ai comuni e alle comunità montane compresi nel territorio delle regioni a statuto ordinario, secondo le modalità e i tempi stabiliti nel suddetto decreto.

Le funzioni attribuite alle province dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono trasferite alla regione Valle d'Aosta, secondo le modalità ed i tempi stabiliti nel suddetto decreto».

— Il testo dell'art. 19 del D.P.R. n. 616/1977, recante attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di trasferimento e di delega di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario, è il seguente:

«Art. 19. *(Polizia amministrativa).* — Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni:

1) il rilascio della licenza prevista dall'art. 60 e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia di impianto ed esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di materiali:

2) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere o portatore alpino e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123;

3) la ricezione dell'avviso preventivo per le riprese cinematografiche in luogo pubblico o aperto al pubblico, previsto dall'art. 76;

4) il rilascio della licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie previsti dall'art. 103, primo e secondo comma;

5) la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68;

6) la licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità o per dare audizioni all'aperto di cui all'art. 69;

7) i poteri in ordine alla licenza per vendita di alcoolici e autorizzazione per superalcoolici di cui agli articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524;

8) la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcooliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86;

9) la licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80;

10) i regolamenti del prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, di cui all'art. 84;

11) le licenze di esercizio di arte tipografica, litografica e qualunque arte di stampa o di produzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui all'art. 111;

12) i provvedimenti del prefetto ai sensi dell'art. 64, terzo comma, relativi alle manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose;

13) la licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti di cui all'art. 124;

14) la registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all'art. 121;

15) la licenza per raccolta di fondi od oggetti, collette o questue di cui all'art. 156;

16) i provvedimenti per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155;

17) la licenza di iscrizione per portieri e custodi di cui all'art. 62;

18) la dichiarazione di commercio di cose antiche od usate di cui all'art. 126.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma degli enti locali territoriali, i consigli comunali determinano procedure e competenze dei propri organi in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.

In relazione alle funzioni attribuite ai comuni il Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza, può impartire, per il tramite del commissario del Governo, direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle.

I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso (2/aa).

Il diniego dei provvedimenti previsti dal primo comma, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17), è efficace solo se il prefetto esprime parere conforme».

— Il comma 3 dell'art. 13 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che: «Per la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta il coordinamento dei programmi degli interventi statali e regionali, nel rispetto di quanto previsto dagli statuti speciali, viene disciplinato dalle norme di attuazione, che dovranno prevedere apposite forme di intesa. Per la regione autonoma della Valle d'Aosta restano ferme le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545».

90G0004

DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 1989, n. 433.

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di istruzione tecnico-professionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 453, e successive modificazioni;

Sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, di concerto con i Ministri delle finanze e della pubblica istruzione;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Materia del trasferimento

1. In attuazione dell'art. 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'art. 2, primo comma, lettera *r)*, della legge costituzionale medesima, sono trasferite alla regione Valle d'Aosta, di seguito denominata regione, le funzioni amministrative esercitate da organi centrali e periferici dello Stato e da enti pubblici, anche nazionali ed interregionali, in materia di istruzione tecnico professionale.

2. Restano ferme le funzioni già esercitate dalla regione Valle d'Aosta nella predetta materia.

Art. 2.

Istruzione tecnico-professionale

1. Le funzioni trasferite ai sensi dell'art. 1 per il territorio della regione riguardano l'istruzione tecnico-pofessionale, avente la finalità di fornire la preparazione tecnica per l'esercizio delle professioni che attengono direttamente alla vita economica, nonché le altre attività di orientamento, formazione, perfezionamento, qualificazione e riqualificazione professionale, che si realizzano anche attraverso la formazione continua, permanente e ricorrente.

2. La regione promuove, istituisce e organizza l'istruzione tecnico professionale, anche al fine di consentire, mediante un'opportuna progressione di qualifiche, l'accesso alle attività lavorative di maggiore specializzazione.

Art. 3.

Istituti di istruzione tecnico-professionale

1. Gli istituti di istruzione tecnico-professionale aventi personalità giuridica di diritto pubblico, ivi compresi quelli di istruzione artigiana, sono trasferiti alla regione.

Art. 4.

Formazione per gli apprendisti

1. La regione, nell'ambito dei programmi pluriennali e dei piani annuali di attuazione per le attività di istruzione tecnico-professionale ed in armonia con i principi costituzionalmente rilevanti contenuti nella normativa statale in materia, attua i progetti formativi destinati agli apprendisti, articolandoli in attività teoriche, tecniche e pratiche.

Art. 5.

Attestati di qualifica

1. Gli attestati rilasciati dalla regione al termine dei corsi di formazione professionale, volti al conseguimento di una qualifica, costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Art. 6.

Convenzioni per l'attuazione dei programmi e dei piani di formazione professionale

1. Le convenzioni stipulate dalla regione per le finalità previste dall'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, sono esenti da imposte o tasse.

Art. 7.

Istituzione di scuole di istruzione secondaria superiore

1. Nell'esercizio delle competenze di cui agli articoli 2, primo comma, lettera *r)*, e 3, primo comma, lettera *g)*, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, la regione può istituire scuole di istruzione secondaria superiore per indirizzi di tipo tecnologico e di tipo turistico, nonché per indirizzi direttamente correlati ad attività produttive presenti nel suo territorio.

2. Alle scuole di cui al comma 1 è attribuita personalità giuridica, quali enti dipendenti dalla regione.

3. Il diploma che si consegue al termine del corso degli studi è valido, a tutti gli effetti, quale titolo di studio e quale titolo di formazione professionale.

4. L'ordinamento degli studi, la loro durata, le discipline da impartire ed i relativi programmi d'insegnamento, gli esami finali, che sono esami di Stato, sono definiti dalla regione d'intesa con lo Stato, previo parere della commissione mista di cui all'art. 40, secondo comma, dello statuto speciale.

5. Il presidente ed i componenti della commissione d'esame devono possedere i requisiti previsti dall'art. 28, terzo comma, della legge 16 maggio 1978, n. 196.

6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, è stabilita la corrispondenza del titolo di studio rilasciato dalle scuole di cui al presente articolo con i titoli di studio di istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

MATTARELLA, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge costituzionale n. 4/1948 approva lo statuto speciale della Valle d'Aosta.

— La legge n. 453/1981 ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti aventi forza di legge ordinaria per completare il trasferimento delle funzioni attribuite alla regione Valle d'Aosta dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (statuto speciale).

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 4, primo comma, della legge costituzionale n. 4/1948 è il seguente: «La regione esercita le funzioni amministrative sulle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli articoli 2 e 3, salve quelle attribuite ai comuni e agli altri enti locali dalle leggi della Repubblica».

— Il testo dell'art. 2, primo comma, lettera *r)*, della legge costituzionale n. 4/1948 è il seguente:

«In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

(omissis)

r) istruzione tecnico-professionale;».

Nota all'art 6:

Il testo dell'art. 5 della legge n. 845/1978 (Legge-quadro in materia di formazione professionale) è il seguente:

«Art. 5 *(Organizzazione delle attività)*. — Le regioni, in conformità a quanto previsto dai programmi regionali di sviluppo, predispongono programmi pluriennali e piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale.

L'attuazione dei programmi e dei piani così predisposti è realizzata:

a) direttamente nelle strutture pubbliche, che devono essere interamente utilizzate, anche operando, ove sia necessario, il loro adeguamento strutturale e funzionale agli obiettivi del piano;

b) mediante convenzione, nelle strutture di enti che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o di associazioni con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo.

Gli enti di cui alla lettera *b)* del comma precedente devono possedere, per essere ammessi al finanziamento, i seguenti requisiti:

1) avere come fine la formazione professionale;

2) disporre di strutture, capacità organizzativa e attrezzature idonee;

3) non perseguire scopi di lucro;

4) garantire il controllo sociale delle attività;

5) applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria;

6) rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività;

7) accettare il controllo della regione, che può effettuarsi anche mediante ispezioni, sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati.

Le regioni possono altresì stipulare convenzioni con imprese o loro consorzi per la realizzazione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione, nel rispetto di quanto stabilito ai numeri 2) e 7) del comma precedente.

Le convenzioni di cui al presente articolo sono esenti da ogni tipo di imposta o tassa.

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli enti locali, le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate dalle regioni».

Note all'art. 7.

— Per il testo dell'art. 2, primo comma, lettera *r)*, della legge costituzionale n. 4/1948 si veda nelle note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 3, primo comma, lettera *g)*, della legge costituzionale n. 4/1948 è il seguente:

«La regione ha la facoltà di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica, entro i limiti indicati nell'articolo precedente, per adattarle alle condizioni regionali, nelle seguenti materie:

(omissis)

g) istruzione materna, elementare e media;»

— Il testo dell'art. 40, secondo comma, della legge costituzionale n. 4/1948 è il seguente:

«Art. 40. — L'insegnamento delle varie materie è disciplinato dalle norme e dai programmi in vigore nello Stato, con gli opportuni adattamenti alle necessità locali.

Tali adattamenti, nonché le materie che possono essere insegnate in lingua francese, sono approvati e resi esecutivi, sentite commissioni miste composte di rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, di rappresentanti del Consiglio della Valle e di rappresentanti degli insegnanti».

— Il testo dell'art. 28 della legge n. 196/1978 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta) è il seguente:

«Art. 28. — Gli adattamenti dei programmi di insegnamento alle necessità locali, di cui all'art. 40 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, vengono approvati e resi esecutivi dalla regione, previa intesa con il Ministro della pubblica istruzione, sulla base delle proposte del consiglio scolastico regionale, sentite le commissioni miste di cui all'art. 40 medesimo, nominate dal presidente della giunta regionale.

Con la stessa procedura si provvede alla determinazione delle materie da insegnare in lingua francese, con gli adempimenti necessari per consentire l'inserimento per gli alunni provenienti da altre parti del territorio.

I presidenti e i membri delle commissioni per gli esami di maturità sono di norma nominati tra il personale avente adeguata conoscenza della lingua francese. In ogni caso almeno tre membri della commissione devono avere tale conoscenza.

I titoli di studio conseguiti nelle scuole della regione della Valle d'Aosta sono validi a tutti gli effetti».

90G0005

DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 1989, n. 434.

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di coordinamento dei programmi degli interventi statali e regionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 453, e successive modificazioni;

Sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Il coordinamento dei programmi degli interventi statali e regionali nella Valle d'Aosta di cui al comma 3 dell'art. 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è attuato secondo le indicazioni del presente decreto, fermi restando i procedimenti stabiliti da specifiche disposizioni di legge che concernano la Valle d'Aosta o siano ad essa applicabili.

Art. 2.

1. Le amministrazioni statali e l'amministrazione regionale si trasmettono reciprocamente, con congruo anticipo, gli schemi dei rispettivi programmi di interventi attinenti alla Valle d'Aosta prima della loro rimessione all'organo statale o regionale, rispettivamente competente alla loro approvazione.

Art. 3.

1. A seguito dell'adempimento di cui all'art. 2, l'amministrazione destinataria può far pervenire all'altra parte, entro il termine da quest'ultima indicato, valutazioni e proposte tendenti a realizzare il migliore coordinamento tra le diverse iniziative.

2. Qualora l'amministrazione che ha ricevuto lo schema di programma comunichi di non avere osservazioni da proporre, si ha per realizzata l'intesa prevista dall'art. 13 della legge n. 400 del 1988. Si ha ugualmente per realizzata l'intesa qualora, in accoglimento delle valutazioni o proposte formulate dalla parte statale o regionale rispettivamente interessata, siano state apportate le conseguenti modifiche allo schema presentato.

Art. 4.

1. Qualora non si realizzi la forma di intesa di cui all'art. 3, l'amministrazione statale o regionale che vi abbia interesse, ove lo ritenga necessario od opportuno in relazione alla natura degli interventi stessi o alla complessità delle questioni, promuove la concertazione sul programma al fine di pervenire all'intesa, che può essere realizzata anche attraverso accordi di programma.

Art. 5.

1. Il presidente della giunta regionale promuove e presiede riunioni tra funzionari delle amministrazioni statali decentrate, aventi competenza relativamente al territorio della Valle d'Aosta, e rappresentanti regionali per la migliore attuazione dell'intesa raggiunta.

2. Le competenti amministrazioni dello Stato possono richiedere al presidente della giunta regionale l'indizione di dette riunioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti:

— La legge costituzionale n. 4/1948 approva lo statuto speciale della Valle d'Aosta.

— La legge n. 453/1981 ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti aventi forza di legge ordinaria per completare il trasferimento delle funzioni attribuite alla regione Valle d'Aosta dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (statuto speciale).

Nota all'art. 1:

Il comma 3 dell'art. 13 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che: «Per la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta il coordinamento dei programmi degli interventi statali e regionali nel rispetto di quanto previsto dagli statuti speciali, viene disciplinato dalle norme di attuazione, che dovranno prevedere apposite forme di intesa. Per la regione autonoma della Valle d'Aosta restano ferme le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545»

Nota all'art. 3:

Per il testo dell'art. 13, comma 3, della legge n. 400/1988 si veda la nota all'art. 1.

90G0006

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 7 dicembre 1989.

Proroga della scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario, ai sensi dell'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, a favore delle aziende agricole della regione Emilia-Romagna, colpite da eventi calamitosi nell'annata agraria 1988-89.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838, art. 1, e successive modificazioni, recate dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198;

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, art. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, e la legge 25 maggio 1970, n. 364;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti ministeriali n. 1508 del 15 settembre 1989, n. 1555 del 2 ottobre 1989 e n. 2124 del 25 novembre 1989, con i quali è stato dichiarato tra l'altro, il carattere di eccezionalità di avversi eventi meteorici verificatasi nell'annata agraria 1988-89 nei territori agricoli delle province di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna;

Vista la nota in data 16 novembre 1989, con la quale la regione Emilia-Romagna chiede che sia concessa agli istituti di credito l'autorizzazione a prorogare le rate in scadenza delle operazioni di credito agrario, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1966, n. 838, modificato dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, in considerazione della forte incidenza dei danni sui bilanci economici delle aziende agricole colpite dalla siccità nell'annata agraria 1988-89;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati a prorogare, per una sola volta e per non più di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, effettuate con le aziende agricole danneggiate dagli eventi meteorici dichiarati eccezionali con i decreti indicati nelle premesse, ricadenti nei territori della regione Emilia-Romagna, che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 35% del prodotto lordo vendibile.

Possono essere prorogate le rate con scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento. in data posteriore all'evento stesso, relative ad operazioni di credito agrario effettuate anteriormente all'evento.

Art. 2.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, prorogate ai sensi del presente decreto, sono assistite da concorso regionale nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 3.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento poste in essere con fondi di anticipazioni dello Stato, dalle regioni e dagli altri enti pubblici sono parimenti prorogabili per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario, abilitati ad operare con detti fondi, sono autorizzati a versare gli importi relativi alle rate prorogate entro trenta giorni dalla scadenza della proroga concessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1989

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro del tesoro
CARLI

90A0139

DECRETO 15 dicembre 1989.

Proroga della scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario, ai sensi dell'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, a favore delle aziende agricole della regione Calabria, colpite dalla siccità nell'annata agraria 1988-89.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838, art. 1, e successive modificazioni, recate dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198;

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, art. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, e la legge 25 maggio 1970, n. 364;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti ministeriali n. 1075 del 23 giugno 1989 e n. 2188 del 5 dicembre 1989, con i quali è stato dichiarato il carattere di eccezionalità della siccità verificatasi nell'annata agraria 1988-89 nei territori agricoli delle province di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria;

Vista la nota in data 15 novembre 1989, con la quale la regione Calabria chiede che sia concessa agli istituti di credito l'autorizzazione a prorogare le rate in scadenza delle operazioni di credito agrario, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1966 n. 838, modificato dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, in considerazione della forte incidenza dei danni sui bilanci economici delle aziende agricole colpite dalla siccità nell'annata agraria 1988-89;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Calabria;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati a prorogare, per una sola volta e per non più di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, effettuate con le aziende agricole danneggiate dalla siccità, ricadenti nei territori della regione Calabria, che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 35% del prodotto lordo vendibile.

Possono essere prorogate le rate con scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento, in data posteriore all'evento stesso, relative ad operazioni di credito agrario effettuate anteriormente all'evento.

Art. 2.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, prorogate ai sensi del presente decreto, sono assistite da concorso regionale nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 3.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento poste in essere con fondi di anticipazioni dello Stato, dalle regioni e dagli altri enti pubblici sono parimenti prorogabili per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario, abilitati ad operare con detti fondi, sono autorizzati a versare gli importi relativi alle rate prorogate entro trenta giorni dalla scadenza della proroga concessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1989

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro del tesoro
CARLI

90A0140

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 novembre 1989.

Estensione delle autorizzazioni per l'esercizio delle assicurazioni nei rami danni concesse alla Colonia Versicherung Aktiengesellschaft - Rappresentanza generale per l'Italia, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Colonia Versicherung Aktiengesellschaft - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano;

Vista la domanda in data 15 marzo 1989 della Colonia Versicherung AG - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, diretta ad ottenere l'estensione dell'autorizzazione all'esercizio nel territorio della Repubblica italiana, delle assicurazioni e riassicurazioni relative ai rischi ricompresi nei rami corpi di veicoli terrestri e r.c. autoveicoli terrestri;

Vista la lettera in data 29 settembre 1989, n. 1488 Ris. Pres., con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 19 ottobre 1989;

Decreta:

La Colonia Versicherung Aktiengesellschaft - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio, nel territorio della Repubblica, dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami corpi di veicoli terrestri e r.c. autoveicoli terrestri.

Per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'impresa adotterà le tariffe di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 11 in data 26 aprile 1989, con una misura dei caricamenti pari al 29%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

90A0136

DECRETO 29 dicembre 1989.

Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni del trasferimento a L'Abeille vita S.p.a., in Milano, del complesso aziendale comprensivo dell'intero portafoglio assicurativo della rappresentanza generale per l'Italia de L'Abeille Paix-Vie, in Milano, secondo quanto richiesto dalla rappresentanza stessa.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto in particolare l'art. 68 della citata legge 22 ottobre 1986, n. 742;

Visto il decreto ministeriale in data 9 dicembre 1988 con il quale L'Abeille vita S.p.a., con sede in Milano, è stata autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla durata della vita umana e la relativa riassicurazione;

Vista la domanda in data 29 giugno 1989, con la quale la rappresentanza generale per l'Italia de L'Abeille Paix-Vie, con sede in Milano, ha chiesto l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento del proprio complesso aziendale comprensivo dell'intero portafoglio assicurativo a L'Abeille vita S.p.a., con sede in Milano;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria de L'Abeille vita S.p.a., in data 29 maggio 1989;

Viste le lettere n. 923216 e n. 923862, rispettivamente in data 18 settembre e 24 ottobre 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in merito al predetto trasferimento e ha reso altresì noto che l'organo di vigilanza francese ha comunicato il proprio nulla osta all'effettuazione della sopracitata operazione;

Ritenuto che per il trasferimento del complesso aziendale assicurativo di cui trattasi ricorrono le condizioni previste dalla vigente normativa;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le deliberazioni e le condizioni del trasferimento a L'Abeille vita S.p.a., con sede in Milano, del complesso aziendale, comprensivo dell'intero portafoglio assicurativo, della rappresentanza generale per l'Italia de L'Abeille Paix-Vie, con sede in Milano.

Art. 2.

Sono decadute tutte le autorizzazioni concesse alla rappresentanza generale per l'Italia de L'Abeille Paix-Vie, con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

90A0138

DECRETO 30 dicembre 1989.

Estensione delle autorizzazioni concesse alla S.p.a. Serenissima, in Bologna, per l'esercizio delle assicurazioni nei rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Serenissima S.p.a., con sede in Bologna;

Vista la domanda in data 27 ottobre 1987 della Serenissima S.p.a., diretta ad ottenere l'estensione dell'autorizzazione all'esercizio nel territorio della Repubblica italiana, delle assicurazioni e riassicurazioni relative ad alcuni rischi ricompresi in vari rami danni;

Vista la lettera in data 17 luglio 1989, n. 901826, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 19 ottobre 1989;

Vista la lettera in data 13 novembre 1989, n. 902841, con la quale l'ISVAP ha fornito ulteriori precisazioni in ordine alla struttura organizzativa della predetta impresa;

Decreta:

La Serenissima S.p.a., con sede in Bologna, è autorizzata ad estendere l'esercizio, nel territorio della Repubblica, dell'attività assicurativa e riassicurativa ai rami: corpi di veicoli terrestri, corpi di veicoli aerei, r.c. autoveicoli terrestri esclusa la responsabilità civile del vettore, r.c. aeromobili, r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali limitatamente alla r.c. obbligatoria natanti, perdite pecuniarie di vario genere limitatamente ai rischi già rientranti nel ramo auto rischi diversi, tutela giudiziaria.

Per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'impresa adotterà le tariffe di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 11 in data 26 aprile 1989, con una misura dei caricamenti pari al 29%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

90A0137

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 28 dicembre 1989.

Riapertura dei termini per la conversione dei permessi di pesca in licenze di pesca.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della suddetta legge n. 963/65 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, con la quale sono stati istituiti la licenze di pesca in sostituzione del permessi di pesca;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1986, come modificato dal decreto ministeriale 18 maggio 1987, relativo al rilascio delle licenze per la pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1987, n. 241, con il quale sono stati stabiliti i criteri relativi al rilascio delle licenze di pesca;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1988, n. 249, riguardante la proroga del termine di validità dei permessi di pesca sino al 31 marzo 1989;

Considerato che, nonostante detta proroga, risulta a tutt'oggi che numerose attività di pesca vengono effettuate sulla base del decaduto documento «permesso di pesca» e che il mancato riconoscimento comporta la disoccupazione degli operatori e, pertanto, il fenomeno riveste rilevante importanza sotto l'aspetto sociale;

Considerata, pertanto, l'opportunità di operare una riapertura dei termini per la richiesta di trasformazione del documento «permesso di pesca» in licenza di pesca allo scopo di facilitare, per quanto possibile, la regolarizzazione amministrativa delle residue singole posizioni;

Sentiti la commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale per la gestione e la conservazione delle risorse biologiche del mare nella seduta del 21 dicembre 1989;

Decreta:

Art. 1.

I titolari di «permessi di pesca» che non hanno proceduto alla conversione in licenza di pesca possono presentare domanda di conversione secondo le modalità previste dall'art. 5 del decreto ministeriale 5 maggio 1986 entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1989

Il Ministro: VIZZINI

90A0168

DECRETO 28 dicembre 1989.

Divieto del rilascio di nuove licenze di pesca per reti a traino volanti e pelagiche.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima;

Visto l'art. 4 del regolamento di esecuzione della suddetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, che, nel classificare i vari tipi di reti da pesca, comprende sotto un'unica denominazione «reti a traino» sia le reti a strascico che le reti da traino pelagiche e volanti pur evidenziando i caratteri distintivi, sotto il profilo tecnico, di due sistemi di pesca;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto l'art. 4 della predetta legge n. 41/82 il quale prevede che il Ministro della marina mercantile può stabilire il numero massimo delle licenze di pesca e determinare i criteri per l'assegnazione di nuove licenze, qualora le richieste siano superiori alle previsioni di rilascio;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1986, sul rilascio delle licenze di pesca;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1987, n. 241, relativo ai criteri per il rilascio delle licenze per la pesca marittima che per quanto riguarda la pesca a traino regolamenta esclusivamente le reti a strascico;

Vista la legge 19 luglio 1988, n. 278, che prevede interventi finanziari per l'adattamento della flotta peschereccia alla possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino;

Considerata, pertanto, la necessità di contenere ai livelli attuali anche lo sforzo di pesca a traino volante e pelagico in quanto costituenti, come sopraddetto, un tipo di rete a traino;

Sentiti la commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale per la gestione e conservazione delle risorse biologiche del mare;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non vengono concesse nuove licenze per la pesca con reti a traino volanti e pelagiche.

Tali sistemi di pesca potranno essere riconosciuti esclusivamente:

per le navi per le quali sia stata ottenuta, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, l'attestazione prevista dall'art. 3 del decreto ministeriale 5 maggio 1986;

per navi nuove, previo ritiro dall'attività di pesca di navi in esercizio già adibite al sistema di pesca a traino volante o pelagico aventi uguale stazza e potenza motore;

per le navi per le quali siano stati assegnati finanziamenti nazionali, regionali o comunitari in data antecedente all'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 28 dicembre 1989

Il Ministro: VIZZINI

90A0167

DECRETO 28 dicembre 1989.

Modalità per la cessione dell'autorizzazione alla pesca di molluschi bivalvi con apparecchi turbosoffianti e per consentire una diversa articolazione dei giorni di fermo di pesca settimanale e mensile.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visti i decreti ministeriali 26 ottobre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 265 dell'11 novembre 1985), 19 giugno 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 16 luglio 1987) e 3 maggio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1989) con i quali è stata regolamentata la pesca dei molluschi bivalvi con apparecchio turbosoffiante;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1989) riguardante la disciplina dei molluschi bivalvi con l'attrezzo denominato «draga manuale»;

Considerata l'opportunità di consentire una diversa articolazione dei giorni di fermo di pesca settimanale e mensile, non comportante alcuna conseguenza in ordine agli obiettivi prefissati;

Considerato, altresì, opportuno, sotto l'aspetto sociale, che la non trasferibilità dell'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi con turbosoffiante non penalizzi la professionalità debitamente comprovata degli operatori del settore;

Sentiti la commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale per la gestione e conservazione delle risorse biologiche del mare;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 3 maggio 1989 è così modificato:

«L'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi con apparecchi turbosoffianti, concessa sulla base dell'art. 2 del decreto ministeriale 26 ottobre 1985, può essere ceduta esclusivamente dai titolari a pescatori singoli ed associati iscritti, da almeno tre anni, nel registro dei pescatori marittimi e alle cooperative di pescatori».

Art. 2.

Il terzo e quarto comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 3 maggio 1989 sono così modificati:

«Le predette navi devono osservare il fermo dell'attività nei giorni di mercoledì, sabato, domenica e nei giorni festivi infrasettimanali.

Le navi che effettuano la pesca delle vongole devono osservare il divieto assoluto di pesca durante i mesi di giugno ed agosto fermo restando il divieto previsto per gli altri molluschi bivalvi dal decreto 19 giugno 1987, n. 279».

Art. 3.

All'art. 6 del decreto ministeriale 16 novembre 1989 è aggiunto il seguente secondo comma:

«Nel mar Tirreno i giorni settimanali di fermo di pesca per l'uso dell'attrezzo classificato del tipo "rastrello a denti" sono limitati ai soli festivi.

L'attrezzo "draga manuale" non verrà autorizzato per le navi già in esercizio con altri sistemi di pesca».

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1989

Il Ministro: VIZZINI

90A0166

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 dicembre 1989.

Fissazione della misura del rimborso delle spese sostenute dai concessionari per il compimento degli atti esecutivi regolati dalla legge sulla riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'art. 61, comma 4, concernente il rimborso a carico dei contribuenti delle spese delle procedure esecutive in misura determinata, per i diversi adempimenti cui sono tenuti i concessionari;

Vista la necessità di approntare la relativa tabella;

Sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia;

Visto il conforme parere della commissione consultiva prevista all'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge n. 657 del 1986, emesso nella seduta del 16 ottobre 1989, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente tabella dei compensi, a carico dei contribuenti morosi, da percepirsi dai concessionari del servizio della riscossione per le procedure esecutive regolate dalla legge sulla riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici:

1) Avviso di mora	L.	12.000
2) Pignoramento mobiliare	»	12.000
3) Pignoramento presso terzi	»	12.000
4) Pignoramento immobiliare o di mobili registrati (navi, automobili, aeromobili)	»	12.000
5) Surroga	»	12.000
6) Istanza di fallimento fiscale	»	12.000
7) Istanza di insinuazione nelle procedure concorsuali	»	12.000
8) Incanto mobiliare	»	6.000
9) Incanto immobiliare	»	33.000
10) Iscrizione di causa a ruolo	»	3.000
11) Comparizione davanti al G.E.	»	4.500
12) Istanza di attribuzione del ricavato	»	12.000
13) Richiesta di registrazione	»	3.000
14) Asporto	»	15.000

Coefficienti di applicazione.

La misura dei diritti di cui alla presente tabella si riferisce a crediti fino a L. 500.000;

per i crediti da L. 500.000 a L. 1.000.000 sono aumentati del 75%;

da L.	1.000.000	a L.	3.000.000	del	200%
»	3.000.001	»	5.000.000	»	250%
»	5.000.001	»	10.000.000	»	300%
»	10.000.001	»	50.000.000	»	400%
»	50.000.001	»	100.000.000	»	500%
»	100.000.001	»	200.000.000	»	700%
»	200.000.001	»	500.000.000	»	900%
oltre	500.000.000				1000%

Art. 2.

Oltre a tali diritti, sono poste a carico del contribuente le spese effettivamente sopportate dal concessionario nel corso della procedura coattiva per quelle attività necessariamente compiute da soggetti esterni, riportate nel seguente prospetto:

Avviso di mora:	*Attività di soggetti esterni:*
Rilevazione della morosità	
Emissione dell'avviso	
Notificazione dell'avviso	
Ricerca del destinatario irreperibile	Certificato anagrafico
Ricerca degli eredi del destinatario deceduto	Certificato camera commercio
	Certificato canc. tribunale
Pignoramento mobiliare:	
Accesso dell'ufficiale	
Invito al pagamento del debito	
Riscossione e quietanzamento	
Verbale di pignoramento positivo	
Verbale di pignoramento negativo	
Ingiunzione di non disporre dei beni	
Nomina del custode	
Notificazione del verbale	
Deposito del denaro, preziosi e titoli alla pretura	
Sostituzione del custode	
Nomina del perito	Perizie
Apertura forzata di porte	Opera di specialisti (fabbri, falegnami, ecc.)
Accessi forzati	Assistenza forza pubblica
Verbali di irreperibilità	
	Certificati come sopra
Ricerca del debitore irreperibile	
Asta mobiliare:	
Emissione avviso di vendita	
Notificazione avviso di vendita	
Accesso per I incanto	Segretario comunale
Svolgimento I incanto e verbalizzazione	
Accesso per II incanto	
Svolgimento II incanto e verbalizzazione	
Registrazione verbale di vendita	Ufficio del registro
Denuncia querela per sottrazione di beni	Procura notarile

Deposito ricavato vendita in pretura	
Richiesta al pretore di attribuzione di somme	
Asporto di mobili:	
Accesso e verbale per l'asporto di mobili	Autotrasportatore facchinaggio (come ist. vendite giudiziarie)
Consegna al sindaco dei beni asportati	
Deposito del ricavato vendita in pretura	
Richiesta di attribuzione di somma	
Pignoramento immobiliare:	
Documentazione della infruttuosa procedura mobiliare	
Ricerca al catasto	Certificato catastale
Ricerca alla conservatoria dei PP.RR.II.	Certificato
Valutazione dell'immobile espropriando	
Richiesta di perizia all'U.T.E.	Perizia
Emissione dell'avviso di vendita	
Trascrizione dell'avviso di vendita	Conservatoria PRI
Notifica dell'avviso di vendita	
Richiesta di pubblicità	Pubblicazione FAL
Notifica agli aventi diritto	
Deposito degli atti in cancelleria	
Asta immobiliare:	
Emissione dell'avviso d'asta	
Notificazione dell'avviso d'asta	
Partecipazione al I incanto	
Partecipazione al II incanto	
Richiesta di autorizzazione al III incanto	
Informativa all'ufficio imposte	
Partecipazione al III incanto	
Richiesta di assegnazione del ricavato	
Richiesta di copia autenticata del verbale di III incanto negativo	
Richiesta del prezzo di devoluzione	
Pignoramento presso terzi:	
Atto di citazione	
Notifica al debitore	
Notifica al terzo	

Deposito degli atti in pretura	
Partecipazione all'udienza di dichiarazione	
Accertamento dell'obbligo del terzo	Avvocato
Istanza di assegnazione	
Procedura di esproprio mobiliare e immobiliare come sopra	
Opposizioni giudiziarie:	
Costituzione in giudizio	Avvocato
Chiamata in causa dell'Amministrazione finanziaria	
Procedure concorsuali:	
Domanda tempestiva	
Partecipazione a verifica giudiziale	
Domanda tardiva: istanza	Avvocato, cancelleria, ufficiali giudiziari
ritiro provvedimento	
richiesta di notifica ordinaria	
partecipazione udienze	
richiesta copie del provvedimento di ammissione	
inserimento nel fascicolo della procedura	
Opposizioni a stato passivo e altri gravami	
Istanze di fallimento fiscale e relativo giudizio	

Il rimborso delle spese di cui sopra competerà al concessionario nelle misure risultanti da tariffe ufficiali vigenti e sulla base di atti di liquidazione corredati da idonea documentazione.

Art. 3.

Per la riscossione dei diritti indicati nella presente tabella si osservano le seguenti norme:

a) il diritto si calcola prendendo per base il complessivo debito di imposte, soprattasse, interessi anche di mora e pene pecuniarie, contributi e sanzioni amministrative e ogni altro tributo iscritto a ruolo, che ha determinato la procedura, senza riguardo alla diversa natura di essa od alle rate o esercizi diversi cui si riferiscono;

b) per l'esecuzione mobiliare il diritto del concessionario a percepire il rimborso sorge all'atto in cui l'ufficiale si presenta per eseguire il pignoramento, anche se il contribuente paghi il suo debito all'atto stesso.

Art. 4.

Le imposte di registro e quelle sugli atti giudiziari sono a carico dell'aggiudicatario o del contribuente, secondo che sia o non sia seguita l'aggiudicazione.

Art. 5.

La presente tabella si applica anche nelle esecuzioni contro i concessionari, salvo che si tratti di procedimenti sulle cauzioni costituite con vincoli su valori pubblici o con deposito di numerario.

Art. 6.

Qualora si proceda per l'intero carico iscritto a ruolo a seguito della morosità verificatasi per due rate consecutive, i compensi di cui all'allegata tabella, nel caso di pagamento delle rate scadute e di conseguente ripristino della rateazione, devono essere commisurati al solo ammontare delle rate effettivamente scadute.

Art. 7.

La verbalizzazione dell'accesso e del mancato pignoramento per porte chiuse non determina il diritto alle spese di esecuzione da liquidare secondo la presente tabella ministeriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1989

Il Ministro: FORMICA

90A0162

DECRETO 12 gennaio 1990.

Modificazione al decreto ministeriale 29 dicembre 1989 concernente disciplina, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, del commercio di giornali quotidiani, di periodici e dei relativi supporti integrativi, e di libri.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 74, primo comma, lettera *c)*, del citato decreto n. 633 che reca disposizioni per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per il commercio dei giornali quotidiani, dei periodici, dei supporti integrativi e dei libri;

Considerato che la detrazione a titolo di forfetizzazione della resa prevista dal citato art. 74, primo comma, lettera *c)*, riguardando tutte le copie consegnate o spedite, deve essere computata anche sulle pubblicazioni cedute in abbonamento e che in tal senso occorre modificare l'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 29 dicembre 1989;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 29 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1990, concernente modalità applicative dell'imposta sul valore aggiunto per il commercio di giornali quotidiani, di periodici e dei relativi supporti integrativi e di libri, la lettera *g)* è sostituita dalla seguente:

«*g)* l'ammontare dei corrispettivi, comprensivi dell'imposta, riscossi per le cessioni di pubblicazioni effettuate in abbonamento, ridotto della percentuale di cui al comma precedente a titolo di forfetizzazione della resa».

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1990. Esso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1990

Il Ministro: FORMICA

90A0165

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 dicembre 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Editel - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Mestre, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 3 luglio 1989 effettuata nei confronti della società cooperativa «Editel - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Mestre (Venezia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Editel - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Mestre (Venezia), costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Rubino in data 5 luglio 1985, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. dott. Pierpaolo Cagnin, nato a Venezia il 29 luglio 1958 ed ivi residente in Cannaregio, 2978/G, studio a Venezia-Mestre, piazzale L. da Vinci, 8, commercialista, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1989

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A0169

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 18 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 188 dello statuto (edizione 1988) relativo alle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma è aggiunta la scuola per il rilevamento e la rappresentazione dei beni architettonici.

Art. 2.

Dopo l'art. 353 è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della scuola diretta a fini speciali per il rilevamento e la rappresentazione dei beni architettonici.

Scuola diretta a fini speciali per il rilevamento e la rappresentazione dei beni architettonici

Art. 354. — È istituita la scuola diretta a fini speciali per il rilevamento e la rappresentazione dei beni architettonici presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze nel rilievo e nella rappresentazione dei beni architettonici.

La scuola rilascia il diploma di rilevamento e rappresentazione dei beni architettonici.

1. Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha la durata di tre anni.

Ciascun anno di corso prevede in media duecentocinquanta ore di insegnamento e centocinquanta ore di attività pratiche guidate (tirocinio professionale).

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in venticinque per ciascun anno di corso per un totale di settantacinque studenti.

2. Concorre al funzionamento della scuola il dipartimento di rappresentazione e rilievo cui afferiscono gli insegnamenti.

3. Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:

1° Anno:

applicazione di geometria descrittiva (annuale);
storia dell'architettura I (annuale);
storia delle tecniche costruttive (annuale);
cartografia tematica (annuale);
tecnologia dei materiali da costruzione (annuale).

2° Anno:

disegno e rilievo (annuale);
storia dell'architettura II (semestrale);
elementi di statistica (semestrale);
topografia (annuale);
strumenti e metodi per il rilievo (annuale);
architettonico (annuale).

3° Anno:

disegno civile (annuale);
fotogrammetria architettonica (semestrale);
disegno automatico (semestrale);
metodologie di catalogazione per il censimento dei beni architettonici (annuale);
caratteri tipologici dell'architettura (annuale).

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Il consiglio della scuola per motivate esigenze didattiche potrà sostituire con propria delibera fino ad un numero massimo di due discipline dall'elenco sopra riportato avvalendosi delle seguenti discipline:

1) tecniche di cartografia automatica;
2) storia del disegno e della cartografia;
3) strumenti e tecniche di comunicazioni visive;
4) lingua inglese.

4. L'attività pratica comporta la frequenza dei laboratori del dipartimento e lo sviluppo di esercitazioni pratiche di rilevamento architettonico.

La frequenza per complessive quattrocentocinquanta ore nel triennio avviene secondo delibere del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il cosiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il tirocinio che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste nella realizzazione di rilievi di episodi architettonici, sviluppati anche con l'utilizzo delle strumentazioni esistenti presso i laboratori del dipartimento.

Lo studente ha la facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico è obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono nel modo seguente: mediante prove estemporanee di tipo applicativo e mediante discussione di tesine durante i corsi, oppure mediante colloquio.

5. L'esame di diploma consiste in una prova estemporanea di rilevamento e di restituzione grafica e nella discussione di una tesi inerente una delle discipline di insegnamento impartite nella scuola, assegnata almeno sei mesi prima della data dell'esame.

6. Per quanto non disciplinato nell'ordinamento della scuola si rinvia alle norme contenute nelle «Norme generali per le scuole dirette a fini speciali».

7. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1989

Il rettore: TECCE

90A0141

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 18 novembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge il 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università con la quale veniva chiesto l'istituzione della scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 19 ottobre 1989, per l'istituzione della scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'ultimo articolo del titolo X dello statuto dell'Università degli studi di Siena, relativo alle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio.

Scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio

Art. 486. — È istituita la scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio presso l'Università degli studi di Siena.

La scuola ha per scopo l'acquisizione della preparazione professionale in ambito endocrinologico e metabolico.

Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito dell'endocrinologia, nella scuola viene attivato l'indirizzo: endocrinologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in endocrinologia, indirizzo endocrinologia.

Art. 487. — La scuola ha la durata di cinque anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 488. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia e l'stituto di clinica medica generale e terapia medica.

Art. 489. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 490. — La scuola di specializzazione in endocrinologia; comprende nove aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) fisiopatologia endocrina generale;
b) fisiopatologia metabolica generale;
c) endocrinologia;
d) malattie del ricambio e diabetologia;
e) andrologia;
f) epidemiologia e statistica;
g) patologia molecolare;
h) medicina interna;
i) metodologia clinica e di laboratorio.

Art. 491. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Fisiopatologia endocrina generale:
fisiopatologia endocrina.

b) Fisiopatologia metabolica generale:
fisiopatologia metabolica.

c) Endocrinologia:
patologia e clinica delle endocrinopatie;
immunoendocrinologia;
endocrinologia oncologica;
endocrinologia ginecologica;
endocrinologia dell'età evolutiva;
endocrinologia geriatrica;
cronoendocrinologia.

d) Malattie del ricambio e diabetologia:
patologia e clinica delle malattie del ricambio;
diabetologia;
dietologia e nutrizione;
epidemiologia della patologia metabolica;
malattie metaboliche nella gravidanza e nell'età evolutiva;
aspetti legali e medico-sociali delle malattie metaboliche e del diabete.

e) Andrologia:
andrologia dell'età evolutiva;
fisiopatologia e clinica della riproduzione;
sessuologia;
andrologia della senescenza;
urologia andrologica;
spermatologia;
immunologia andrologica.

f) Epidemiologia e statistica:
statistica medica;
principi di informatica;
progettazione ricerche cliniche;
inglese scientifico.

g) Patologia molecolare:
meccanismo d'azione degli ormoni;
patologia recettoriale;
patologia della trasduzione del messaggio;
patologia genetica e molecolare del metabolismo.

h) Medicina interna:
medicina interna (per la patologia correlazionistica ed intersistematica).

i) Metodologia clinica e di laboratorio:
metodologia clinica;
patologia clinica.

Art. 492. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). Gli indirizzi sono attivati presso gli istituti di pertinenza.

Il *curriculum* viene approvato dal consiglio della scuola su istanza dello studente.

Atteso che l'indirizzo attivato dalla scuola è quello di endocrinologia, per quanto attiene l'area elettiva il tirocinio applicativo sarà svolto nell'ambito dell'area «endocrinologia».

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Patologia molecolare (ore 90):

meccanismo d'azione degli ormoni	ore	40
patologia recettoriale	»	30
patologia della trasduzione del messaggio	»	20

Fisiopatologia endocrina generale (ore 85):

fisiopatologia endocrina	»	85

Fisiopatologia metabolica generale (ore 85):

fisiopatologia metabolica	»	85

Epidemiologia e statistica (principi di informatica) (ore 60):

principi di informatica	»	30
inglese scientifico	»	30

Metodologia clinica e di laboratorio (ore 80):

metodologia clinica	»	40
patologia clinica	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

2º Anno:

Medicina interna (ore 30):

medicina interna . ore 30

Patologia molecolare (ore 30)

patologia genetica e molecolare del metabolismo » 30

Fisiopatologia endocrina generale (ore 100):

fisiopatologia endocrina » 100

Fisiopatologia metabolica generale (ore 100):

fisiopatologia metabolica » 100

Epidemiologia e statistica (ore 40):

statistica medica » 25
progettazione ricerche cliniche » 15

Metodologia clinica e di laboratorio (ore 100):

metodologia clinica » 40
patologia clinica » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

3º Anno - indirizzo in endocrinologia:

Endocrinologia (ore 250):

patologia e clinica delle endocrinopatie ore 200
immunoendocrinologia » 50

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 80):

patologia e clinica delle malattie del ricambio » 60
epidemiologia della patologia metabolica » 20

Andrologia (ore 30):

fisiopatologia e clinica della riproduzione » 20
urologia andrologica » 10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

4º Anno - indirizzo in endocrinologia:

Endocrinologia (ore 250):

patologia e clinica delle endocrinopatie ore 170
endocrinologia oncologica » 30
endocrinologia dell'età evolutiva » 50

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 80):

patologia e clinica delle malattie del ricambio » 20
diabetologia » 60

Andrologia (ore 30):

andrologia dell'età evolutiva ore 20
sessuologia » 10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

5º Anno - indirizzo in endocrinologia:

Endocrinologia (ore 250):

patologia e clinica delle endocrinopatie ore 130
endocrinologia ginecologica » 50
endocrinologia geriatrica » 40
cronoendocrinologia » 30

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 80):

patologia e clinica delle malattie del ricambio » 20
dietologia e nutrizione » 30
malattie metaboliche nella gravidanza e nell'età evolutiva » 20
aspetti legali e medico-sociali delle malattie metaboliche e del diabete » 10

Andrologia (ore 30):

andrologia della senescenza » 20
urologia andrologica » 10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 493. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/ laboratori: istituto di clinica medica generale e terapia medica dell'Università di Siena.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un'adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, addì 18 novembre 1989

Il rettore: BERLINGUER

90A0142

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 12 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi dell'Aquila e convalidate dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione

Art. 365. — È istituita la scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione presso l'Università degli studi dell'Aquila.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel settore dell'anestesiologia, della rianimazione, della terapia antalgica e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in anestesia e rianimazione.

La scuola rilascia il titolo di specialista in anestesia e rianimazione, indirizzo di terapia intensiva e indirizzo di terapia antalgica.

Art. 366. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi.

Art. 367. — Ai sensi delle norme generali concorre al funzionamento della scuola la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 368. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 369. — La scuola comprende undici aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) discipline morfologiche e funzionali;

b) discipline farmaco-tossicologiche;

c) discipline fisico-matematiche;

d) elementi di chirurgia;

e) medicina legale;

f) fisiopatologia;

g) anestesia;

h) rianimazione;

i) terapia antalgica;

l) area di indirizzo in terapia intensiva;

m) area di indirizzo in terapia antalgica.

Art. 370. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Discipline morfologiche e funzionali:

anatomia;

fisiologia;

biochimica.

b) Discipline farmaco-tossicologiche:

farmacologia clinica applicata all'anestesia e rianimazione;

tossicologia clinica;

trattamento farmacologico del dolore (farmaci del dolore).

c) Discipline fisico-matematiche:

fisica;

biofisica;

informatica;

tecnologie biomediche.

d) Elementi di chirurgia:

tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;

correlazione tra chirurgia e tecnica anestesiologica.

e) Medicina legale:

medicina legale;

etica e deontologia in anestesia e rianimazione;

elementi di medicina preventiva professionale.

f) Fisiopatologia:

fisiopatologia pre e post-operatoria;

fisiopatologia della narcosi;

fisiopatologia respiratoria;

fisiopatologia cardiocircolatoria;

fisiopatologia metabolica;

fisiopatologia neurologica;

fisiopatologia del dolore;

fisiopatologia dell'iperbarismo.

g) Anestesia:

semeiologia di interesse anestesiologico;

anestesia generale;

anestesia loco-regionale;

anestesia nelle specialità;

tecniche speciali di anestesia.

h) Rianimazione:

semeiologia di interesse rianimatorio;

rianimazione respiratoria;

rianimazione cardio-circolatoria;

rianimazione neurologica;

rianimazione materno-fetale;

rianimazione metabolica;

medicina iperbarica e tecnologie dell'iperbarismo.

i) Terapia antalgica:

semeiologia del dolore;

terapia antalgica.

l) Terapia intensiva:

tecniche speciali di rianimazione;

tecniche protesiche extracorporee;

trapianti d'organo;

terapia intensiva nelle specialità;

nutrizione enterale e parenterale;

medicina delle catastrofi;

organizzazione dell'emergenza extraospedaliera.

m) Terapia antalgica applicata:

neuroanatomia;

neurofisiologia;

fisiopatologia del dolore;

neurofarmacologia e psicofarmacologia;

elementi di psicologia e psichiatria di interesse algologico;

diagnostica e metodi di stima del dolore;

algologia clinica;

terapia del dolore;

tecniche neurochirurgiche;

tecniche di iper ed ipo-stimolazione;

elementi di kinesiterapia e scienza del movimento.

Art. 371. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune a tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Discipline morfologiche e funzionali (ore 30):

anatomia	ore	10
fisiologia	»	10
biochimica	»	10

Discipline farmaco-tossicologiche (ore 15):

farmacologia applicata all'anestesia e rianimazione	»	15

Discipline fisico-matematiche (ore 20):

fisica	»	10
biofisica	»	10

Elementi di chirurgia (ore 15):

tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico	»	15

Medicina legale (ore 20):

medicina legale	»	10
etica e deontologia in anestesia e rianimazione	»	10

Fisiopatologia (ore 60):

fisiopatologia pre e post-operatoria	»	20
fisiopatologia della narcosi	»	20
fisiopatologia neurologica	»	20

Anestesia (ore 240):

semeiologia di interesse anestesiologico . . . . ore 80

anestesia generale . . . . » 80

anestesia loco-regionale . . . . » 80

Area elettiva: ore 400.

2° Anno:

Discipline farmaco-tossicologiche (ore 20):

tossicologia clinica. . . . . ore 20

Discipline fisico-matematiche (ore 10):

tecnologie biomediche. . . . . » 10

Elementi di chirurgia (ore 20):

correlazioni tra chirurgia e tecnica anestesiologica . . . . » 20

Fisiopatologia (ore 100):

fisiopatologia respiratoria. . . . . . . » 20
fisiopatologia cardiocircolatoria . . . » 20
fisiopatologia metabolica . . . . » 20
fisiopatologia del dolore . . . . » 20
fisiopatologia dell'iperbarismo . . . . » 20

Anestesia (ore 100):

anestesia generale . . . . » 30
anestesia loco-regionale . . . . » 40
anestesia nelle specialità . . . . » 30

Rianimazione (ore 100):

semeiologia di interesse rianimatorio » 30
rianimazione respiratoria . . . . » 40
rianimazione cardio-circolatoria . . . » 30

Terapia antalgica (ore 50):

semeiologia del dolore . . . . » 20
terapia antalgica . . . . » 30

Area elettiva: ore 400.

3° Anno:

Discipline farmaco-tossicologiche (ore 20):

trattamento farmacologico del dolore (farmaci del dolore). . . . . ore 20

Discipline fisico-matematiche (ore 20):

informatica . . . . » 20

Medicina legale (ore 10):

elementi di medicina preventiva professionale . . . . » 10

Anestesia (ore 50):

anestesia nelle specialità . . . . ore 20

tecniche speciali di anestesia . . . . . » 30

Rianimazione (ore 200):

rianimazione neurologica . . . . » 50

rianimazione metabolica . . . . » 50

rianimazione materno-fetale . . . . . » 50

medicina iperbarica e tecnologia del l'iperbarismo . . . . » 50

Terapia antalgica (ore 100):

semeiologia del dolore . . . . » 50

terapia antalgica . . . . » 50

Area elettiva: ore 400.

4° Anno - indirizzo in terapia intensiva:

tecniche speciali di rianimazione. . . ore 75

tecniche protesiche extracorporee . . » 75

trapianti d'organo . . . . » 50

terapia intensiva nelle specialità . . . » 100

nutrizione enterale e parenterale. . . » 50

medicina delle catastrofi . . . . » 25

organizzazione dell'emergenza extra-ospedaliera . . . . » 25

Area elettiva: ore 400.

4° Anno - indirizzo in terapia antalgica:

neuroanatomia . . . . ore 25

neurofisiologia . . . . » 25

fisiopatologia del dolore . . . . » 40

neurofarmacologia e psicofarmacologia . . . . » 50

elementi di psicologia e psichiatria di interesse algologico . . . . » 25

diagnostica e metodi di stima del dolore. » 25

algologia clinica . . . . » 50

terapia del dolore . . . . » 100

tecniche neurochirurgiche. . . . . . . » 20

tecniche di iper e ipo-stimolazione . » 20

elementi di kinesiterapia e scienze del movimento . . . . » 20

Area elettiva: ore 400.

Art. 372. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti o servizi:

sale operatorie di chirurgia generale e specialità chirurgiche;

sale di risveglio post-operatorie;

unità di rianimazione;

reparti di terapia intensiva;

ambulatori di diagnostica invasiva e non invasiva;

unità di terapia iperbarica;

ambulatori di controllo post-rianimazione.

La frequenza nei vari settori avverrà secondo modalità deliberate dal consiglio della scuola, tali da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso, il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Art. 373. — La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di anestesiologia e di rianimazione della facoltà di medicina e chirurgia presso l'Università dell'Aquila.

Art. 374. — Sono ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso università straniere e che sia equipollente ai sensi dell'art. 322 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quello richiesto.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione i candidati idonei che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collegati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 375. — Per l'ammissione alla scuola di specializzazione è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, per la valutazione del quale la commissione avrà a disposizione 70 sui 100 punti del punteggio complessivo. Esso sarà integrato, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dalla valutazione dei seguenti titoli:

a) la tesi in disciplina attinente alla specializzazione;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;

d) le pubblicazione nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 6 ottobre 1982).

Art. 376. — La frequenza ai corsi è obbligatoria. La frequenza minima delle attività didattiche e pratiche, necessaria per sostenere gli esami annuali e finali, è fissata nel 75% delle ore stabilite annualmente dal consiglio della scuola stessa.

Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio sanitario attinente alla specializzazione anche all'estero nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1978, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 377. — Alla fine di ogni anno di corso lo specializzando deve superare un esame globale teorico-pratico, vertente su tutte le discipline dell'anno del corso, da sostenere nei mesi di ottobre e novembre. La commissione di esame è composta dal direttore della scuola e dai docenti delle materie relative all'anno di corso.

Coloro, che non superano detto esame, potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 378. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.

Art. 379. — L'importo delle tasse e soprattasse, dovute dagli iscritti alla scuola di specializzazione, è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge, i contributi sono stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 380. — Gli specializzandi che chiedono il trasferimento da altre università possono ottenerlo soltanto con il consenso del rettore, sentito il parere del direttore della scuola e subordinatamente alla disponibilità di posti nella scuola stessa.

Non è consentita la contemporanea iscrizione a più corsi di specializzazione o ai corsi di dottorato di ricerca.

Art. 381. — Per quanto non disciplinato nel presente ordinamento si rinvia alle norme contenute nelle «disposizioni generali» per le scuole di specializzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, addì 12 ottobre 1989

Il rettore: SCHIPPA

90A0121

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per la difesa sociale (United Nations Social Defence Research Institute - UNSDRI) e mutamento della sua denominazione in Instito internazionale delle Nazioni Unite per la ricerca sulla criminalità e la giustizia (United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute - UNICRI).

Con risoluzione del Consiglio economico e sociale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, nella sessione 2-26 maggio 1989, su raccomandazione del Comitato per il controllo e la prevenzione del crimine, è stato adottato un nuovo statuto dell'Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per la difesa sociale (United Nations Social Defence Research Institute - UNSDRI), con contestuale mutamento della sua denominazione in Istituto internazionale delle Nazioni Unite per la ricerca sulla criminalità e la giustizia (United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute - UNICRI).

Di quanto sopra è da tenersi conto in considerazione dello scambio di note concluso a Roma il 15 gennaio 1968, costituente un accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per la creazione, a Roma, di un Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per la difesa sociale (United Nations Social Defence Research Institute UNSDRI), entrato in vigore il 6 maggio 1968, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 414 del 28 marzo 1968, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 18 aprile 1968, e dello scambio di note, concluso rispettivamente a Ginevra ed a Roma il 18 ottobre 1977 ed il 16 novembre 1977, costituente un accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite sulle modalità di applicazione all'Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per la difesa sociale (UNSDRI) della Convenzione internazionale del 13 febbraio 1946 sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, entrato in vigore il 5 giugno 1978, la cui esecuzione è stata data con decreto del Presidente della Repubblica n. 193 del 10 febbraio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 20 maggio 1978.

90A0125

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rilascio alla società «Gestione dati M.B.M. S.r.l. - Società fiduciaria e di revisione», in Verona, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Con decreto interministeriale 1990, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Gestione dati M.B.M. S.r.l. - Società fiduciaria e di revisione», con sede in Verona, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

90A0182

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Unione nazionale fra associazioni di produttori vitivinicoli, in Roma

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1989 è stata accertata la sussistenza, nell'Unione nazionale fra associazioni di produttori vitivinicoli «Unavini», dei requisiti previsti dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674 e dei regolamenti CEE n. 1360 del 19 giugno 1978 e n. 2083 del 31 luglio 1980.

Alla predetta Unione è stata riconosciuta, a norma dell'art. 7 della medesima legge n. 674/78, la personalità giuridica di diritto privato.

90A0148

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Unione nazionale cerealicoltori e semi oleaginosi, in Roma

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1989 è stata accertata la sussistenza, nell'«Unione nazionale cerealicoltori e semi oleaginosi - UNACE», dei requisiti previsti dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674 e dai regolamenti CEE n. 1360 del 19 giugno 1978 e n. 2083 del 31 luglio 1980.

Alla predetta Unione è stata riconosciuta, a norma dell'art. 7 della medesima legge n. 674 78, la personalità giuridica di diritto privato.

90A0149

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 30 novembre 1989 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Val Gab*, con sede in Avio (Trento) e stabilimento di Avio (Trento), licenziati dal 23 gennaio 1986 al 20 luglio 1988:

periodo: dal 17 gennaio 1989 al 16 luglio 1989;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 1° agosto 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

2) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore metalmeccanico, operanti in comune di Sestri Levante (Genova), a decorrere dal 19 dicembre 1984:

periodo: dal 13 giugno 1988 al 12 dicembre 1988;
CIPI 12 febbraio 1987: con effetto dal 30 novembre 1984;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

3) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore metalmeccanico, operanti in comune di Sestri Levante (Genova), a decorrere dal 19 dicembre 1984 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 13 dicembre 1988 al 12 giugno 1989;
CIPI 12 febbraio 1987: con effetto dal 30 novembre 1984;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

4) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Telsa*, con sede in Porto Valtravaglia (Varese) e stabilimento di Porto Valtravaglia (Varese), licenziati dal 22 agosto 1985 al 15 novembre 1988:

periodo: dal 15 maggio 1989 al 14 novembre 1989;
CIPI 2 maggio 1985: dal 27 agosto 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

5) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Fortuna Weast*, con sede in Arnad (Aosta) e stabilimento di Arnad (Aosta), licenziati dal 4 marzo 1986:

periodo: dal 21 agosto 1989 al 20 febbraio 1990
CIPI 29 luglio 1982: dal 20 febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Com*, con sede in Tavagnacco (Udine) e stabilimento di Tavagnacco (Udine), licenziati dal 24 luglio 1985:

periodo: dal 12 maggio 1989 all'11 novembre 1989;
CIPI 6 maggio 1981: dal 12 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

7) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Omniplast*, con sede in Rivoli (Torino) e stabilimento di Rivoli (Torino), licenziati dal 25 novembre 1985:

periodo: dal 13 maggio 1989 al 12 novembre 1989;
CIPI 11 marzo 1982: dal 19 ottobre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987.

8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Major prodotti dentari*, con sede in Torino e stabilimento di Moncalieri (Torino), licenziati dal 14 dicembre 1985 al 7 dicembre 1988:

periodo: dal 6 giugno 1989 al 5 dicembre 1989;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 29 agosto 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

9) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cesa*, con sede in Alessandria e stabilimento di Alessandria, licenziati dal 28 giugno 1986 al 23 dicembre 1988:

periodo: dal 22 giugno 1989 al 21 dicembre 1989;
CIPI 23 settembre 1983: dal 20 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

10) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Alpa*, con sede in Pavia e stabilimento di Pavia, licenziati dal 12 maggio 1986 al 6 agosto 1988:

periodo: dal 3 febbraio 1989 al 2 agosto 1989;
CIPI 27 maggio 1982: dal 23 novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

11) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Gambarotta di Inga*, con sede in Serravalle Scrivia (Alessandria) e stabilimento di Serravalle Scrivia (Alessandria), licenziati dal 21 giugno 1986 al 15 dicembre 1988:

periodo: dal 14 giugno 1989 al 13 dicembre 1989;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 28 giugno 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987.

12) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Corbellini Plinio dell'ing. Corbellini G.*, con sede in Udine e stabilimento di Udine, licenziati dal 26 dicembre 1986:

periodo: dal 23 giugno 1989 al 22 dicembre 1989;
CIPI 20 luglio 1983: dal 1° gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

13) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. G.S.M. Gianotti*, con sede in Asti e stabilimento di Asti frazione S. Marzanotto, licenziati dal 31 ottobre 1986 al 29 ottobre 1988:

periodo: dal 28 aprile 1989 al 27 ottobre 1989;
CIPI 2 maggio 1985: dal 5 novembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

14) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Chatillon*, con sede in Chatillon (Aosta) e stabilimento di Chatillon (Aosta), licenziati dal 12 dicembre 1986 al 10 dicembre 1988:

periodo: dal 9 giugno 1989 all'8 dicembre 1989;
CIPI 19 luglio 1989 dal 12 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

15) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. P.M. Prefabbricati metallici*, con sede in Cervignano (Udine) e stabilimento di Cervignano (Udine), licenziati dal 12 novembre 1986:

periodo: dal 10 maggio 1989 al 9 novembre 1989;
CIPI 12 giugno 1984: dall'11 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

16) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Costruzioni meccaniche Braidesi*, con sede in Bra (Cuneo) e stabilimento di Bra (Cuneo), licenziati dal 23 luglio 1987:

periodo: dal 19 luglio 1989 al 18 gennaio 1990;
CIPI 25 ottobre 1984: dal 31 marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 giugno 1988.

17) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Dessalles & Borzino*, con sede in Torino e stabilimento di S. Mauro Torinese (Torino), licenziati dal 28 novembre 1986 al 22 novembre 1988:

periodo: dal 22 maggio 1989 al 21 novembre 1989;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 2 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 giugno 1988.

18) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Verrina società di gestione*, con sede in Genova e stabilimento di Genova, licenziati dal 15 gennaio 1987 13 gennaio 1989:

periodo: dal 13 luglio 1989 al 12 gennaio 1990;
CIPI 15 aprile 1986: dal 23 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1988.

19) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. M.C. Film*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 5 giugno 1984:

periodo: dal 3 giugno 1989 al 2 dicembre 1989;
CIPI 19 settembre 1985: dal 12 marzo 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 luglio 1988.

20) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. ing. Pietro Cattaneo & figli*, con sede in Pavia e stabilimento di Pavia, licenziati dal 13 aprile 1984:

periodo: dal 7 aprile 1989 al 6 ottobre 1989;
CIPI 30 ottobre 1983: dal 6 settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1988.

21) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. ing. Pietro Cattaneo & figli*, con sede in Pavia e stabilimento di Pavia, licenziati dal 13 aprile 1984:

periodo: dal 7 ottobre 1989 al 7 gennaio 1990;
CIPI 30 ottobre 1983: dal 6 settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1988.

22) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Febocar*, con sede in Ospedaletto Valsugana (Trento) e stabilimento di Ospedaletto Valsugana (Trento), licenziati dal 15 novembre 1984:

periodo: dal 16 maggio 1989 al 15 novembre 1989;
CIPI 20 marzo 1986: dal 23 luglio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

23) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Poderi Scanavino comm. Giovanni*, con sede in Priocca (Cuneo) e stabilimento di Priocca (Cuneo), licenziati dall'8 ottobre 1984:

periodo: dal 29 marzo 1988 al 28 settembre 1988;
CIPI 30 maggio 1985: dall'8 ottobre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

24) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Poderi Scanavino comm. Giovanni*, con sede in Priocca (Cuneo) e stabilimento di Priocca (Cuneo), licenziati dall'8 ottobre 1984:

periodo: dal 29 settembre 1988 al 28 marzo 1989;
CIPI 30 maggio 1985: dall'8 ottobre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

25) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Slim*, con sede in Balangero (Torino) e stabilimento di Balangero (Torino), licenziati dal 21 dicembre 1984:

periodo: dal 21 giugno 1989 al 20 dicembre 1989;
CIPI 13 marzo 1987: dal 13 agosto 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 dicembre 1988.

26) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cobra Containers*, con sede in Mondovì (Cuneo) e stabilimento di Mondovì (Cuneo), licenziati dal 28 agosto 1987 al 28 febbraio 1988:

periodo: dal 23 febbraio 1989 al 22 agosto 1989;
CIPI 13 marzo 1987: dal 1° settembre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

27) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Carrozzeria Fissore*, con sede in Savigliano (Cuneo) e stabilimento di Savigliano (Cuneo), licenziati dal 23 novembre 1984:

periodo: dal 23 maggio 1989 al 22 novembre 1989;
CIPI 18 gennaio 1985: dal 30 giugno 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1988.

28) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Fonti di Baceno*, con sede in Baceno (Novara) e stabilimento di Baceno (Novara), licenziati dal 30 maggio 1985:

periodo: dal 3 giugno 1989 al 2 dicembre 1989;
CIPI 20 marzo 1986: dal 30 maggio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 marzo 1989.

29) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Maffei ombrellificio di R. Gardelli & C.*, con sede in Briga Novarese (Novara) e stabilimento di Briga Novarese (Novara), licenziati dal 31 dicembre 1984:

periodo: dal 2 gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 2 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989.

30) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Lume*, con sede in Alessandria e stabilimento di Alessandria, licenziati dal 20 maggio 1988 al 20 novembre 1988:

periodo: dal 25 maggio 1989 al 24 novembre 1989;
CIPI 5 maggio 1988: dal 30 settembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

31) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. S.I.L.A. di Gri e C.*, con sede in Valvassone (Pordenone) e stabilimento di Valvassone (Pordenone), licenziati dal 29 marzo 1985:

periodo: dal 30 marzo 1989 al 29 settembre 1989;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 4 giugno 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1989.

32) Lavoratori dell'azienda *C.V.G. Sport*, con sede in Lillianes (Aosta) e stabilimenti di Issime (Aosta) e Lillianes (Aosta), licenziati dall'11 giugno 1985:

periodo: dal 14 giugno 1989 al 13 dicembre 1989;
CIPI 28 novembre 1985: dal 1° marzo 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1989.

33) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. C.I.S.*, con sede in Hone (Aosta) e stabilimento di Hone (Aosta), licenziati dall'11 giugno 1985:

periodo: dal 14 giugno 1989 al 13 dicembre 1989;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 1° marzo 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1989.

34) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Industria grafica Rocci*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 16 gennaio 1985:

periodo: dall'11 gennaio 1989 al 10 luglio 1989;
CIPI 18 gennaio 1985: dal 24 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989.

35) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Industria grafica Rocci*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 16 gennaio 1985:

periodo: dall'11 luglio 1989 al 10 gennaio 1990;
CIPI 18 gennaio 1985: dal 24 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989.

36) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Graziano & C.*, con sede in Tortona (Alessandria) e stabilimento di Tortona (Alessandria), licenziati dal 30 settembre 1988 al 2 aprile 1989:

periodo: dal 3 aprile 1989 al 2 luglio 1989;
CIPI 21 dicembre 1988: dall'11 aprile 1982;
causa: crisi aziendale.

37) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Graziano & C.*, con sede in Tortona (Alessandria) e stabilimento di Tortona (Alessandria), licenziati dal 30 settembre 1988 al 2 aprile 1989:

periodo: dal 3 luglio 1989 al 30 settembre 1989;
CIPI 21 dicembre 1988: dall'11 aprile 1982;
causa: crisi aziendale.

38) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Aqua Seria*, con sede in S. Abbondio frazione Aqua Seria (Como) e stabilimento di S. Abbondio frazione Aqua Seria (Como), licenziati dal 10 ottobre 1988 al 3 aprile 1989:

periodo: dal 4 aprile 1989 al 3 ottobre 1989;
CIPI 20 luglio 1988: dal 21 settembre 1987;
causa: crisi aziendale.

39) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Alberici*, con sede in Vigevano (Pavia) e stabilimento di Groppello Cairoli (Pavia), licenziati dal 15 dicembre 1988 al 12 giugno 1989:

periodo: dal 13 giugno 1989 al 12 dicembre 1989;
CIPI 27 ottobre 1988: dall'11 novembre 1985;
causa: crisi aziendale.

40) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Silma*, con sede in Rivoli (Torino) e stabilimento di Rivoli (Torino), licenziati dal 18 dicembre 1985:

periodo: dal 17 giugno 1989 al 16 dicembre 1989;
CIPI 8 maggio 1986: dal 26 agosto 1985;
causa: crisi aziendale.

41) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. David*, con sede in Genova e stabilimento di Genova, licenziati dal 23 dicembre 1988 al 16 giugno 1989:

periodo: dal 17 giugno 1989 al 16 dicembre 1989;
CIPI 21 dicembre 1988: dall'11 ottobre 1985;
causa: crisi aziendale.

42) Lavoratori dell'azienda *S.p.a Ispa Tubi Acciaio*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 29 gennaio 1983 all'8 aprile 1988:

periodo: dal 2 gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
CIPI 23 dicembre 1981: dal 22 giugno 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984.

43) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Sicer*, con sede in Robella (Asti) e stabilimento di Robella (Asti), licenziati dal 29 maggio 1983 al 6 agosto 1988:

periodo: dal 3 febbraio 1989 al 2 agosto 1989;
CIPI 19 dicembre 1981: dal 18 maggio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984.

44) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Isoflux Servomotors*, con sede in Asti e stabilimento di Asti, licenziati dal 6 ottobre 1983 al 17 giugno 1988:

periodo: dal 15 dicembre 1988 al 14 giugno 1989;
CIPI 27 maggio 1982 dal 12 aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 luglio 1984.

45) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore tessile-abbigliamento, operanti in comune di Montaldo Bormida (Alessandria) a decorrere dal 29 luglio 1983:

periodo: dal 16 gennaio 1988 al 15 luglio 1988;
CIPI 28 marzo 1985 con effetto dal 15 giugno 1983;
causa: crisi di settore,
primo decreto ministeriale 12 giugno 1985

46) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore tessile-abbigliamento, operanti in comune di Montaldo Bormida (Alessandria) a decorrere dal 29 luglio 1983 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 16 luglio 1988 al 15 gennaio 1989;
CIPI 28 marzo 1985 con effetto dal 15 giugno 1983;
causa: crisi di settore,
primo decreto ministeriale 12 giugno 1985

47) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Gazzola*, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimento di Grugliasco (Torino), licenziati dal 3 gennaio 1984 al 16 giugno 1988:

periodo: dal 14 dicembre 1988 al 13 giugno 1989;
CIPI 26 marzo 1981: dal 6 ottobre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 luglio 1985.

48) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Gazzola*, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimento di Grugliasco (Torino), licenziati dal 3 gennaio 1984 al 16 giugno 1988:

periodo: dal 14 giugno 1989 al 13 dicembre 1989;
CIPI 26 marzo 1981: dal 6 ottobre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 luglio 1985.

49) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Camut*, con sede in Torino e stabilimento di Collegno (Torino), licenziati dal 29 dicembre 1983 al 9 dicembre 1988:

periodo: dall'8 giugno 1989 al 7 dicembre 1989;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 4 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 gennaio 1985.

50) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Metalstrutture*, con sede in Reana del Roiale (Udine) e stabilimento di Reana del Rojale (Udine), licenziati dal 29 dicembre 1983 al 12 dicembre 1988:

periodo: dall'11 giugno 1989 al 10 dicembre 1989;
CIPI 18 febbraio 1982: dal 19 ottobre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 gennaio 1985.

51) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore calzetteria, operanti in comune di Gussago (Brescia) a decorrere dal 28 febbraio 1984:

periodo: dal 26 novembre 1986 al 24 maggio 1987;
CIPI 19 dicembre 1985 con effetto dal 31 gennaio 1984;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 12 maggio 1986.

52) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore calzetteria, operanti in comune di Gussago (Brescia) a decorrere dal 28 febbraio 1984:

periodo: dal 25 maggio 1987 al 24 novembre 1987;
CIPI 19 dicembre 1985 con effetto dal 31 gennaio 1984;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 12 maggio 1986.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1989 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Manifatture ceramiche dei Visconti di Capodimonte*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 13 settembre 1985:

periodo: dal 3 settembre 1989 al 2 marzo 1990;
CIPI 18 febbraio 1982: dal 29 giugno 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Tirrenia cavi sud* con sede in Poggiomarino (Napoli) e stabilimento di Poggiomarino (Napoli), licenziati dal 13 settembre 1985 al 6 marzo 1989:

periodo: dal 3 settembre 1989 al 2 marzo 1990;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 2 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

3) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. C.L.S. Costruzione legno sud*, con sede in Arco Felice (Napoli) e stabilimento di Arco Felice, (Napoli), licenziati dal 9 ottobre 1985 al 3 ottobre 1988:

periodo: dal 29 settembre 1989 al 28 marzo 1990;
CIPI 3 marzo 1983: dal 18 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

4) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Citiesse*, con sede in S. Giovanni Valdarno (Arezzo) e stabilimento di S. Giovanni Valdarno (Arezzo), licenziati dal 21 agosto 1985 al 13 novembre 1988:

periodo: dal 12 luglio 1989 all'11 gennaio 1990;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 29 agosto 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

5) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Francesco Giuffrida*, con sede in Catania e stabilimento di Catania, licenziati dal 21 luglio 1988 al 19 gennaio 1989:

periodo: dal 24 luglio 1989 al 23 gennaio 1990;
CIPI 1° dicembre 1988: dal 16 marzo 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1989.

6) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. F.I.P.A.*, con sede in S. Marco Evangelista (Caserta) e stabilimento di S. Marco Evangelista (Caserta), licenziati dal 7 marzo 1986 al 31 agosto 1988:

periodo: dal 27 agosto 1989 al 26 febbraio 1990;
CIPI 20 dicembre 1984: dall'11 marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

7) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. C.A.M. - Capodimonte artistica Mollica*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 9 maggio 1986:

periodo: dal 21 ottobre 1989 al 20 aprile 1990;
CIPI 30 marzo 1983: dal 25 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

8) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore *Fabbricazione ombrelli* operanti in Ponsacco, Calcinaia, Bientina (Pisa), a decorrere dal 9 aprile 1986 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 7 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 22 dicembre 1987: con effetto dal 1° marzo 1986:
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

9) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Martiny Ettore*, con sede in Torino e stabilimento di Napoli, licenziati dal 3 agosto 1985 al 23 gennaio 1989:

periodo: dal 23 luglio 1989 al 22 gennaio 1990;
CIPI 19 giugno 1985: dal 7 giugno 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

10) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Fatt*, con sede in Carini (Palermo) e stabilimento di Carini (Palermo), licenziati dal 20 settembre 1986 al 14 marzo 1989:

periodo: dall'11 settembre 1989 al 10 marzo 1990;
CIPI 19 novembre 1981: dal 24 luglio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

11) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Sicilplastica*, con sede in Catania e stabilimento di Catania, licenziati dal 31 luglio 1986 al 25 gennaio 1989:

periodo: dal 25 luglio 1989 al 24 gennaio 1990;
CIPI 20 marzo 1986: dal 4 febbraio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987.

12) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Calzaturificio Italshoes*, con sede in Massarosa (Lucca) e stabilimento di Massarosa (Lucca), licenziati dal 16 dicembre 1986 all'11 giugno 1988:

periodo: dal 9 dicembre 1988 all'8 giugno 1989;
CIPI 19 settembre 1985: dal 2 gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1987.

13) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Marvlet confezioni*, con sede in Pescara e stabilimento di Pescara, licenziati dal 21 ottobre 1987 al 21 ottobre 1988:

periodo: dal 20 aprile 1989 al 19 ottobre 1989;
CIPI 8 aprile 1987: dal 30 aprile 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1989.

14) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Sipel - Società industria pelli*, con sede in S. Giovanni a Teduccio (Napoli) e stabilimento di S. Giovanni a Teduccio (Napoli), licenziati dal 26 febbraio 1987 al 25 febbraio 1989:

periodo: dal 25 agosto 1989 al 24 febbraio 1990;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 30 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

15) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Worldskin*, con sede in San Vitaliano (Napoli) e stabilimento di San Vitaliano (Napoli), licenziati dal 24 agosto 1986:

periodo: dal 16 agosto 1989 al 15 febbraio 1990;
CIPI 23 settembre 1983: dal 4 aprile 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

16) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Ennia maglierie*, con sede in Montevarchi (Arezzo) e stabilimento di Montevarchi (Arezzo), licenziati dal 25 ottobre 1984:

periodo: dal 17 ottobre 1989 al 16 aprile 1990;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 27 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1988.

17) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. I.L.M.E.*, con sede in Ortona (Chieti) e stabilimento di Ortona (Chieti), licenziati dal 4 agosto 1986 all'8 agosto 1987:

periodo: dal 5 agosto 1988 al 4 febbraio 1989;
CIPI 12 giugno 1984: dall'11 luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

18) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Teksonor*, appartenenti al settore strumenti musicali e loro accessori nelle province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Forlì, con sede in Muccia (Macerata) e stabilimento di Muccia (Macerata), licenziati dal 25 dicembre 1985:

periodo: dal 19 dicembre 1987 al 17 giugno 1988;
CIPI 19 giugno 1985: dal 15 febbraio 1985;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1988.

19) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Teksonor*, appartenenti al settore strumenti musicali e loro accessori nelle province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Forlì, con sede in Muccia (Macerata) e stabilimento di Muccia (Macerata), licenziati dal 25 dicembre 1985:

periodo: dal 18 giugno 1988 al 16 dicembre 1988;
CIPI 19 giugno 1985: dal 15 febbraio 1985;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1988.

20) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. I.R.C.A.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 6 settembre 1984:

periodo: dal 6 settembre 1989 al 5 marzo 1990;
CIPI 30 novembre 1983: dal 15 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 giugno 1988.

21) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Vetreria Piantini*, con sede in Castelfranco di Sopra (Arezzo) e stabilimento di Castelfranco di Sopra (Arezzo), licenziati dal 1° giugno 1983 al 18 aprile 1989:

periodo: dal 16 ottobre 1989 al 15 aprile 1990;
CIPI 12 giugno 1984: dal 1° maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

22) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Mobilificio Salvatore Vignapiano*, con sede in Angri (Salerno) e stabilimento di Angri (Salerno), licenziati dal 28 agosto 1987 al 27 gennaio 1989:

periodo: dal 27 luglio 1989 al 26 gennaio 1990;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 3 settembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 ottobre 1988.

23) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Contea's*, con sede in Montevarchi (Arezzo) e stabilimento di Montevarchi (Arezzo), licenziati dal 2 ottobre 1984:

periodo: dal 27 settembre 1989 al 26 marzo 1990;
CIPI 1° marzo 1985: dal 29 febbraio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

24) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Sigma Coatings*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 13 ottobre 1987 al 12 ottobre 1988:

periodo: dal 1 ottobre 1989 al 31 marzo 1990;
CIPI 13 marzo 1987: dal 6 ottobre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1988.

25) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Manifattura tessile lanatela*, con sede in Montecatini Terme (Pistoia) e stabilimento di Calenzano (Firenze), licenziati dal 13 agosto 1988 al 13 febbraio 1989:

periodo: dal 18 agosto 1989 al 17 febbraio 1990;
CIPI 24 marzo 1988: dal 18 agosto 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989.

26) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Spa.Me.Con. forniture civili e militari*, con sede in Nola (Napoli) e stabilimento di Nola (Napoli), licenziati dal 12 settembre 1984:

periodo: dal 31 agosto 1989 al 28 febbraio 1990;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 1° aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1988.

27) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. LA-GO*, con sede in Firenze e stabilimento di Rufina (Firenze), licenziati dal 19 febbraio 1988 al 20 febbraio 1989:

periodo: dal 20 agosto 1989 al 19 febbraio 1990;
CIPI 18 settembre 1987: dal 23 febbraio 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

28) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. F.E.R. - Fonderie Ernesto Radaelli*, con sede in Torrecuso (Benevento) e stabilimento di Torrecuso (Benevento), licenziati dal 26 febbraio 1985:

periodo: dal 22 agosto 1989 al 21 febbraio 1990;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 26 febbraio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 febbraio 1989.

29) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Conceria Dantese di Dantese Aniello & C.* con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 9 febbraio 1988 al 10 febbraio 1989:
periodo: dal 10 agosto 1989 al 9 febbraio 1990;
CIPI 11 febbraio 1988: dal 21 dicembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1989.

30) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. F.lli Zanniello*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 6 febbraio 1985:
periodo: dal 7 agosto 1989 al 6 febbraio 1990;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 6 febbraio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1989.

31) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Technical*, con sede in Casalnuovo (Napoli) e stabilimento di Casalnuovo (Napoli), licenziati dal 6 febbraio 1985:
periodo: dal 7 agosto 1989 al 6 febbraio 1990;
CIPI 29 luglio 1982: dal 22 febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1989.

32) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Creazioni Nathn's*, con sede in Montevarchi (Arezzo) e stabilimento di Montevarchi (Arezzo), licenziati dal 4 luglio 1985:
periodo: dal 5 luglio 1989 al 4 gennaio 1990;
CIPI 27 dicembre 1985: dal 4 luglio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 marzo 1989.

33) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Didalf*, con sede in Sarno (Salerno) e stabilimento di Sarno (Salerno), licenziati dal 10 febbraio 1985:
periodo: dal 10 agosto 1989 al 9 febbraio 1990;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 1° gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 marzo 1989.

34) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. System «D»*, con sede in Torgiano (Perugia) e stabilimento di Torgiano, loc. Ferriera (Perugia), licenziati dal 12 marzo 1988 al 12 settembre 1988:
periodo: dal 13 settembre 1989 al 12 marzo 1990;
CIPI 20 luglio 1988: dal 9 novembre 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 marzo 1989.

35) Lavoratori dell'azienda *Autocarrozzeria ind. S. Andrea di A. Aliquò* con sede in Barcellona (Messina) e stabilimento di Barcellona (Messina), licenziati dal 28 giugno 1985:
periodo: dal 2 luglio 1989 al 1° gennaio 1990;
CIPI 30 maggio 1985: dal 2 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989.

36) Lavoratori dell'azienda *S.I.R.I.*, con sede in Terni e stabilimento di Terni, licenziati dal 13 giugno 1985:
periodo: dal 15 dicembre 1988 al 14 giugno 1989;
CIPI 12 giugno 1984: dal 10 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale.

37) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. F.I.S.C. - Fabbrica italiana sedie curvate*, con sede in San Giorgio a Cremano (Napoli) e stabilimento di San Giorgio a Cremano (Napoli), licenziati dal 31 dicembre 1988 al 2 luglio 1989:
periodo: dal 3 luglio 1989 al 2 gennaio 1990;
CIPI 21 dicembre 1988: dal 24 agosto 1987;
causa: crisi aziendale.

38) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Manifatture tessili Vittoria & C.*, con sede in Scafati (Salerno) e stabilimento di Scafati (Salerno), licenziati dal 15 dicembre 1988 al 15 giugno 1989:
periodo: dal 16 giugno 1989 al 15 dicembre 1989;
CIPI 21 marzo 1989: dal 16 giugno 1986;
causa: crisi aziendale.

39) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Calzaturificio Cisa*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dall'8 febbraio 1983 al 24 gennaio 1989:
periodo: dal 24 luglio 1989 al 23 gennaio 1990;
CIPI 28 aprile 1982: dal 26 ottobre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984.

40) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Móllica*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 15 ottobre 1983:
periodo: dal 21 settembre 1989 al 20 marzo 1990;
CIPI 24 giugno 1978: dal 2 maggio 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 luglio 1984.

41) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore metalmeccanico, operanti in provincia di Terni, a decorrere dal 15 dicembre 1982:
periodo: dal 15 marzo 1986 al 14 settembre 1986;
CIPI 28 novembre 1985 con effetto dal 30 ottobre 1982;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.

42) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore metalmeccanico, operanti in provincia di Terni, a decorrere dal 15 dicembre 1982:
periodo: dal 15 settembre 1986 al 14 marzo 1987;
CIPI 28 novembre 1985 con effetto dal 30 ottobre 1982;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.

43) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Olchima*, con sede in Porto Torres (Sassari) e stabilimento di Porto Torres (Sassari), licenziati dal 22 febbraio 1984 al 7 maggio 1988:
periodo: dal 6 agosto 1988 al 5 novembre 1988;
CIPI 22 marzo 1984: dal 21 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1985.

44) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Olchima*, con sede in Porto Torres (Sassari) e stabilimento di Porto Torres (Sassari), licenziati dal 22 febbraio 1984 al 7 maggio 1988:
periodo: dal 6 novembre 1988 al 5 maggio 1989;
CIPI 22 marzo 1984: dal 21 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1985.

45) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Olchima*, con sede in Porto Torres (Sassari) e stabilimento di Porto Torres (Sassari), licenziati dal 22 febbraio 1984 al 7 maggio 1988:
periodo: dal 6 maggio 1989 al 5 novembre 1989;
CIPI 22 marzo 1984: dal 21 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1985.

46) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore metalmeccanico produzione macchine e attrezzi agricoli, operanti in comune di Catania, a decorrere dal 2 ottobre 1983:
periodo: dal 21 marzo 1988 al 20 giugno 1988;
CIPI 28 marzo 1985 con effetto dal 15 agosto 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 9 luglio 1985.

47) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore metalmeccanico produzione macchine e attrezzi agricoli, operanti in comune di Catania, a decorrere dal 2 ottobre 1983:
periodo: dal 21 giugno 1988 al 20 dicembre 1988;
CIPI 28 marzo 1985 con effetto dal 15 agosto 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 9 luglio 1985.

48) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore metalmeccanico produzione macchine e attrezzi agricoli, operanti in comune di Catania, a decorrere dal 2 ottobre 1983 al 31 dicembre 1988:
periodo: dal 21 dicembre 1988 al 20 giugno 1989;
CIPI 28 marzo 1985 con effetto dal 15 agosto 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 9 luglio 1985.

49) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Dyrup & C.*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli), licenziati dal 26 maggio 1984:
periodo: dal 5 agosto 1989 al 4 febbraio 1990;
CIPI 22 luglio 1981: dal 1° dicembre 1980
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985.

50) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Sarmoda*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 19 agosto 1984:

periodo: dal 31 luglio 1989 al 30 gennaio 1990;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 24 febbraio 1983:
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1985.

51) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore pastificazione, operanti in provincia di Napoli e Salerno, a decorrere dal 2 gennaio 1973:

periodo: dal 10 giugno 1988 al 9 dicembre 1988;
CIPI 12 settembre 1989 con effetto dal 1° gennaio 1973:
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 27 giugno 1974.

52) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore pastificazione, operanti in provincia di Napoli e Salerno, a decorrere dal 2 gennaio 1973 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 10 dicembre 1988 al 9 giugno 1989;
CIPI 12 settembre 1989 con effetto dal 1° gennaio 1973;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 27 giugno 1974.

53) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore pulizie industriali operanti in comune di Ottana (Nuoro), a decorrere dal 1° gennaio 1984:

periodo: dal 17 marzo 1988 al 16 settembre 1988;
CIPI 8 aprile 1987 con effetto dal 1° gennaio 1984;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987.

54) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore pulizie industriali operanti in comune di Ottana (Nuoro), a decorrere dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 17 settembre 1988 al 16 marzo 1989;
CIPI 8 aprile 1987 con effetto dal 1° gennaio 1984;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1989 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore tessile - abbigliamento, operanti in provincia di Bergamo, a decorrere dal 29 ottobre 1984 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 15 aprile 1988 al 13 ottobre 1988;
CIPI 29 maggio 1986 con effetto dal 30 settembre 1984;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 8 luglio 1986.

2) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore tessile - abbigliamento, operanti in provincia di Bergamo, a decorrere dal 29 ottobre 1984 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 14 ottobre 1988 al 13 aprile 1989;
CIPI 29 maggio 1986 con effetto dal 30 settembre 1984;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 8 luglio 1986.

3) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Carva*, con sede in Montjovet (Aosta) e stabilimento di Montjovet (Aosta), licenziati dal 9 febbraio 1985 al 26 gennaio 1989:

periodo: dal 26 luglio 1989 al 25 gennaio 1990;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 13 febbraio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986.

4) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Ing. Giorgio Lattes & C.*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 18 luglio 1985 al 9 gennaio 1989:

periodo: dal 9 luglio 1989 all'8 gennaio 1990;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 26 luglio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

5) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Sclaverano*, con sede in Venaria (Torino) e stabilimento di Venaria (Torino), licenziati dal 25 giugno 1985:

periodo: dal 17 dicembre 1988 al 14 giugno 1989;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 4 luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1989.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 10 marzo 1989 n. 10362/7.

6) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Ve.De.Me.*, con sede in Milano e stabilimento di Pandino (Cremona), licenziati dal 16 aprile 1986 all'11 ottobre 1988:

periodo: dal 10 aprile 1989 al 9 ottobre 1989:
CIPI 28 novembre 1985: dal 22 aprile 1985:
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

7) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Prestel*, con sede in Milano e stabilimento di Alba (Cuneo), licenziati dal 7 aprile 1986 al 5 aprile 1988:

periodo: dal 3 ottobre 1988 al 2 aprile 1989;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 23 maggio 1983:
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Vigorelli*, con sede in Pavia e stabilimento di Pavia, licenziati dal 5 aprile 1986:

periodo: dal 26 giugno 1989 al 25 dicembre 1989:
CIPI 6 aprile 1983: dal 14 febbraio 1983:
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

9) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Mobilificio Princic*, con sede in Cormons (Gorizia) e stabilimento di Cormons (Gorizia), licenziati dal 29 settembre 1986:

periodo: dal 20 settembre 1989 al 19 marzo 1990:
CIPI 12 giugno 1984: dal 1° settembre 1983:
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

10) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Devalle Marcello*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 1° novembre 1986 al 30 ottobre 1988:

periodo: dal 29 aprile 1989 al 28 ottobre 1989;
CIPI 22 febbraio 1983: dall'8 novembre 1982:
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

11) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cartiera di Ascoli*, con sede in Ascoli Piceno e stabilimento di Genova-Voltri (Genova), licenziati dal 20 maggio 1987 al 22 novembre 1988:

periodo: dal 22 maggio 1989 al 21 novembre 1989:
CIPI 13 marzo 1987: dal 26 maggio 1983:
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

12) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Gilioli*, con sede in Volpiano (Torino) e stabilimento di Volpiano (Torino), licenziati dal 25 gennaio 1987:

periodo: dal 14 luglio 1989 al 13 gennaio 1990:
CIPI 3 ottobre 1984: dal 27 gennaio 1984:
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

13) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Maglificio Valley*, con sede in Pozzolo Formigaro (Alessandria) e stabilimento di Pozzolo Formigaro (Alessandria), licenziati dall'8 maggio 1987 al 7 novembre 1988:

periodo: dal 7 maggio 1989 al 6 novembre 1989:
CIPI 3 ottobre 1984: dal 14 maggio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 novembre 1988.

14) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. S.I.S. - Società industrie siderurgiche*, appartenente al settore siderurgico (vedi class. Istat voci 221. 222.1, 222.2, 223, 224.2 e 312 anno 1981), con sede in Reana del Rojale (Udine) e stabilimento di Reana del Rojale (Udine), licenziati dal 26 giugno 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 29 giugno 1988 al 28 dicembre 1988:
CIPI 6 agosto 1987: dal 23 marzo 1987:
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 25 ottobre 1988.

15) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. S.I.S. - Società industrie siderurgiche*, appartenente al settore siderurgico (vedi class. Istat voci 221, 222.1, 222.2, 223, 224.2 e 312 anno 1981), con sede in Reana del Rojale (Udine) e stabilimento di Reana del Rojale (Udine), licenziati dal 26 giugno 1987 al 31 dicembre 1988:
periodo: dal 29 dicembre 1988 al 28 giugno 1989;
CIPI 6 agosto 1987: dal 23 marzo 1987;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 25 ottobre 1988.

16) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Comello*, con sede in Magnano in Riviera (Udine) e stabilimento di Magnano in Riviera (Udine), licenziati dal 18 luglio 1987 al 12 gennaio 1989.
periodo: dal 12 luglio 1989 al 11 gennaio 1990;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 23 luglio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1988.

17) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Calzaturificio Madras*, con sede in Bassano del Grappa (Vicenza) e stabilimento di Bassano del Grappa (Vicenza), licenziati dal 28 novembre 1986 al 1° maggio 1987:
periodo: dal 30 ottobre 1987 al 29 aprile 1988;
CIPI 18 settembre 1987: dal 2 dicembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

18) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. C.I.P.A. - Costruttori iniettori pompe access.*; con sede in Paderno Dugnano (Milano) e stabilimento di Paderno Dugnano (Milano), licenziati dal 22 ottobre 1987:
periodo: dal 24 aprile 1989 al 23 ottobre 1989;
CIPI 22 marzo 1984: dal 1° novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1988.

19) Lavoratori dell'azienda *Turello Bartolomeo*, con sede in Polonghera (Cuneo) e stabilimento di Polonghera (Cuneo), licenziati dal 22 gennaio 1985:
periodo: dal 23 luglio 1989 al 22 gennaio 1990;
CIPI 19 settembre 1985: dal 22 gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1989.

20) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Stabilimenti Torre Luigi*, con sede in S. Colombano Certenoli (Genova) e stabilimento di S. Colombano Certenoli (Genova), licenziati dal 18 febbraio 1988 al 20 agosto 1988:
periodo: dal 22 febbraio 1989 al 21 agosto 1989;
CIPI 4 novembre 1987: dal 24 febbraio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 marzo 1989.

21) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Manifattura Rondo*, con sede in Cilavegna (Pavia) e stabilimenti di Cilavegna (Pavia), Lesa (Novara) e Vercelli, licenziati dal 21 marzo 1988 al 21 settembre 1988:
periodo: dal 26 marzo 1989 al 25 settembre 1989;
CIPI 24 marzo 1988: dal 4 luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1989.

22) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Alluver*, con sede in Verres (Aosta) e stabilimento di Verres (Aosta), licenziati dal 18 maggio 1988 al 18 novembre 1988:
periodo: dal 23 maggio 1989 al 22 novembre 1989;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 27 febbraio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 marzo 1989.

23) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. A.B. Meccanica*, con sede in Torino e stabilimento di Beinasco (Torino), licenziati dal 4 luglio 1985:
periodo: dall'11 luglio 1989 al 10 gennaio 1990;
CIPI 28 novembre 1985: dal 5 marzo 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1989.

24) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. I.C.S.*, con sede in Hone (Aosta) e stabilimento di Hone (Aosta), licenziati dall'11 giugno 1985:
periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 novembre 1989;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 1° marzo 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989.

25) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Tepa Sport I.R.A.S.*, con sede in Rudiano (Brescia) è stabilimento di Rudiano (Brescia), licenziati dal 9 luglio 1985:
periodo: dal 10 luglio 1989 al 9 gennaio 1990;
CIPI 2 maggio 1985: dal 7 maggio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989.

26) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ceramica Stylon*, con sede in Vaprio D Agogna (Novara) e stabilimento di Vaprio D'Agogna (Novara) licenziati dal 1° giugno 1985:
periodo: dal 5 giugno 1989 al 4 dicembre 989.
CIPI 23 settembre 1983: dal 7 marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989.

27) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Eredi Benini Marsilio BMA*, con sede in Odolo (Brescia) e stabilimento di Odolo (Brescia), licenziati dal 25 giugno 1985:
periodo: dal 4 giugno 1989 al 3 dicembre 1989;
CIPI 3 luglio 1986: dal 9 aprile 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989.

28) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Plaxo*, con sede in Alessandria e stabilimento di Moncalieri (Torino), licenziati dal 23 giugno 1988 al 14 dicembre 1988:
periodo: dal 14 giugno 1989 al 13 dicembre 1989;
CIPI 20 luglio 1988: dal 29 giugno 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989.

29) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Tessil Bellora*, con sede in Gallarate (Varese) e stabilimento di Albizzate (Varese), licenziati dal 28 marzo 1988 al 28 settembre 1988:
periodo: dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989;
CIPI 21 marzo 1989: dal 1° ottobre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989.

30) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Rivolta e Crivelli*, con sede in Agrate Brianza (Milano) e stabilimento di Agrate Brianza (Milano), licenziati dal 16 novembre 1985:
periodo: dal 16 maggio 1989 al 15 novembre 1989;
CIPI 28 novembre 1985: dal 17 dicembre 1984;
causa: crisi aziendale.

31) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Sicam*, con sede in Forno Canavese (Torino) e stabilimento di Forno Canavese (Torino), licenziati dal 31 gennaio 1986:
periodo: dal 7 agosto 1989 al 6 febbraio 1990;
CIPI 31 luglio 1986: dal 31 gennaio 1986;
causa: crisi aziendale.

32) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. O.M.C.M.*, con sede in Corte de' Frati (Cremona) e stabilimento di Corte de' Frati (Cremona), licenziati dal 14 settembre 1988 al 12 marzo 1989:
periodo: dal 13 marzo 1989 al 12 settembre 1989;
CIPI 18 giugno 1987: dal 15 settembre 1986;
causa: crisi aziendale.

33) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Detroit Sem*, con sede in Monfalcone (Gorizia) e stabilimento di Monfalcone (Gorizia), licenziati dal 16 marzo 1983:
periodo: dal 19 agosto 1989 al 18 gennaio 1990;
CIPI 26 marzo 1981: dal 1° gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983.

34) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Carminati filati*, con sede in Milano e stabilimento di Lonate Pozzolo (Varese), licenziati dal 12 marzo 1983 al 17 agosto 1988:
periodo: dal 14 febbraio 1989 al 13 agosto 1989;
CIPI 29 luglio 1982: dal 17 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 aprile 1984.

35) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Carminati Casa*, con sede in Gallarate (Varese) e stabilimento di Gallarate (Varese), licenziati dal 26 marzo 1983 al 2 settembre 1988:

periodo: dal 2 marzo 1989 al 1° settembre 1989;
CIPI 29 luglio 1982: dal 28 giugno 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984.

36) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Mial*, con sede in Milano e stabilimento di Lomagna (Como), licenziati dall'11 dicembre 1983:

periodo: dal 17 maggio 1989 al 16 novembre 1989;
CIPI 6 maggio 1981: dal 17 dicembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 novembre 1984.

37) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. G.I.P. Galvanica Industriale Piemontese*, con sede in Torino e stabilimento di Beinasco (Torino), licenziati dal 19 gennaio 1984:

periodo: dal 31 dicembre 1988 al 30 giugno 1989;
CIPI 23 settembre 1983: dal 17 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1989 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Fur Mary*, con sede in Jesi (Ancona) e stabilimento di Jesi (Ancona), licenziati dal 6 giugno 1985 al 28 novembre 1988:

periodo: dal 28 maggio 1989 al 27 novembre 1989;
CIPI 2 maggio 1985: dall'11 giugno 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Lesa sport*, con sede in Alatri (Frosinone) e stabilimento di Alatri (Frosinone), licenziati dal 3 aprile 1985:

periodo: dal 20 settembre 1989 al 19 marzo 1990;
CIPI 30 marzo 1983: dal 7 aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Astra centro*, con sede in Capena (Roma) e stabilimento di Capena (Roma), licenziati dal 29 dicembre 1985 al 22 marzo 1989:

periodo: dal 19 settembre 1989 al 18 marzo 1990;
CIPI 1° agosto 1985: dal 2 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

4) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. T.E.M.I - Tipografia editoriale milanese*, con sede in Milano e unità tipografica di Roma, licenziati dal 27 dicembre 1985 al 23 giugno 1988:

periodo: dal 19 giugno 1989 al 18 dicembre 1989;
CIPI 22 marzo 1984: dal 16 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

5) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. I.M.E. Industria macchine elettroniche*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), licenziati dal 6 marzo 1986:

periodo: dal 27 agosto 1989 al 26 febbraio 1990;
CIPI 22 dicembre 1983: dall'8 marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987.

6) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Delfino confezioni*, con sede in Arpino (Frosinone) e stabilimento di Arpino (Frosinone), licenziati dal 24 luglio 1986 al 20 gennaio 1989:

periodo: dal 20 luglio 1989 al 19 gennaio 1990;
CIPI 12 giugno 1984: dal 10 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987.

7) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. F.lli Messersi*, con sede in Ostra (Ancona) e stabilimenti di Ostra (Ancona) e Senigallia (Ancona), licenziati dal 17 aprile 1986 al 12 ottobre 1988:

periodo: dall'11 aprile 1989 al 10 ottobre 1989;
CIPI 18 gennaio 1985: dal 23 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

8) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore editoria di informazione quotidiana operanti in provincia di Roma, a decorrere dal 1° luglio 1976 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 18 maggio 1989 al 17 novembre 1989;
CIPI 6 agosto 1977 con effetto dal 1° luglio 1976;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 ottobre 1977.

9) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Distillerie di Nettuno*, con sede in Napoli e stabilimento di Nettuno (Roma), licenziati dal 12 marzo 1987 al 10 marzo 1989:

periodo: dal 7 settembre 1989 al 6 marzo 1990;
CIPI 8 aprile 1987: dal 10 febbraio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

10) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Wcbo Electronics & Company*, con sede in Ancona e stabilimento di Passatempo di Osimo (Ancona), licenziati dal 12 luglio 1984:

periodo: dal 1° luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 19 settembre 1985: dal 12 luglio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1988.

11) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Canapificio centro meridionale*, con sede in Monterotondo Scalo (Roma) e stabilimento di Monterotondo Scalo (Roma), licenziati dal 28 gennaio 1988:

periodo: dal 19 luglio 1989 al 18 gennaio 1990;
CIPI 19 giugno 1985: dal 29 agosto 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988.

12) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. IMA*, con sede in Cagli (Pesaro) e stabilimento di Cagli (Pesaro), licenziati dal 24 dicembre 1987 al 27 dicembre 1988:

periodo: dal 26 giugno 1989 al 25 dicembre 1989;
CIPI 6 agosto 1987: dal 30 dicembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 dicembre 1988.

13) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Sicart*, con sede in Mesola (Ferrara) e stabilimento di Mesola (Ferrara), licenziati dal 17 dicembre 1984:

periodo: dal 1° luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 12 giugno 1984: dal 27 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1989.

14) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Officine Lorev di Romolo Lori*, con sede in Fabriano (Ancona) e stabilimento di Fabriano (Ancona), licenziati dal 12 aprile 1985:

periodo: dal 15 aprile 1989 al 14 ottobre 1989;
CIPI 3 agosto 1984: dal 31 dicembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989.

15) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cometa prefabbricati*, con sede in Forlì e stabilimento di Forlì, licenziati dal 25 agosto 1988 al 25 febbraio 1989:

periodo: dal 30 agosto 1989 al 28 febbraio 1990;
CIPI 24 marzo 1988: dal 1° settembre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989.

16) Lavoratori dell'azienda *Gazebo*, con sede in S. Benedetto Val di Sambro (Bologna) e stabilimento di S. Benedetto Val di Sambro (Bologna), licenziati dal 16 giugno 1985:

periodo: dal 21 giugno 1989 al 20 dicembre 1989;
CIPI 15 aprile 1986: dal 19 giugno 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989.

17) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Lombardi*, con sede in Tresigallo (Ferrara) e stabilimento di Tresigallo (Ferrara), licenziati dal 7 giugno 1985:

periodo: dal 10 giugno 1989 al 9 dicembre 1989;
CIPI 3 agosto 1984: dal 13 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989.

18) Lavoratori dell'azienda *S.c.r.l. Graficoop*, con sede in Bologna e stabilimento di Bologna, licenziati dal 29 aprile 1988 al 31 ottobre 1988:

periodo: dal 1° novembre 1988 al 30 aprile 1989;
CIPI 2 dicembre 1987: dal 1° maggio 1986;
causa: crisi aziendale.

19) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ceramica Principe*, con sede in Umbertsetto di Fiorano Modenese (Modena) e stabilimento di Umbertsetto di Fiorano Modenese (Modena), licenziati dal 29 dicembre 1988 al 30 giugno 1989:

periodo: dal 1° luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 27 ottobre 1988: dal 24 febbraio 1986;
causa: crisi aziendale.

20) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ceramiche la Campanella*, con sede in Pavullo del Frignano (Modena) e stabilimento di Pavullo del Frignano (Modena), licenziati dal 18 gennaio 1986:

periodo: dal 19 luglio 1989 al 18 gennaio 1990;
CIPI 3 luglio 1986: dal 29 ottobre 1984;
causa: crisi aziendale.

21) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Adrilegno*, con sede in Grottammare (Ascoli Piceno) e stabilimento di Centobuchi di Monteprandone (Ascoli Piceno), licenziati dal 17 dicembre 1988 al 19 giugno 1989:

periodo: dal 20 giugno 1989 al 19 dicembre 1989;
CIPI 14 giugno 1988: dal 14 dicembre 1987;
causa: crisi aziendale.

22) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Emiplast*, con sede in Borgomassano di Montecalvo in Foglia (Pesaro) e stabilimento di Borgomassano di Montecalvo in Foglia (Pesaro), licenziati dal 13 dicembre 1985:

periodo: dal 14 giugno 1989 al 13 dicembre 1989;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 13 dicembre 1985;
causa: crisi aziendale.

23) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Eurobust*, con sede in Fabriano (Ancona) e stabilimento di Fabriano (Ancona), licenziati dal 19 dicembre 1985:

periodo: dal 19 giugno 1989 al 18 dicembre 1989;
CIPI 31 ottobre 1985: dal 1° gennaio 1985;
causa: crisi aziendale.

24) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Ges.Ma.*, con sede in Perugia e stabilimento di Amelia (Terni), licenziati dal 29 dicembre 1988 al 30 giugno 1989:

periodo: dal 1° luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 5 maggio 1988: dal 4 gennaio 1988;
causa: crisi aziendale.

25) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Umbria Piombo*, con sede in Spoleto (Perugia) e stabilimento di Spoleto (Perugia), licenziati dal 12 agosto 1985:

periodo: dal 13 febbraio 1989 al 12 agosto 1989;
CIPI 20 marzo 1986: dal 2 maggio 1983;
causa: crisi aziendale.

26) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Tecmeco*, con sede in Vazia (Rieti) e stabilimento di Vazia (Rieti), licenziati dal 3 dicembre 1985:

periodo: dal 4 giugno 1989 al 3 dicembre 1989;
CIPI 19 settembre 1985: dal 31 dicembre 1984;
causa: crisi aziendale.

27) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cironi's*, appartenente al settore calzaturificio (ISTAT 451.1/2, 452, 481.2 solo prod. calzature in gomma e tessuto, suole, tacchi e lastre per calz. di gomma, 483 limitatamente alla prod di sandali, scarpe e tacchi) con sede in Morrovalle (Macerata) e stabilimento di Morrovalle (Macerata), licenziati dal 24 agosto 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 26 agosto 1989;
CIPI 1° dicembre 1988: dal 1° marzo 1988;
causa: crisi di settore.

28) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Pantalonificio fiorentino*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, licenziati dal 4 luglio 1982 al 4 giugno 1988:

periodo: dal 2 dicembre 1988 al 2 maggio 1989;
CIPI 27 maggio 1982: dal 6 luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 luglio 1983.

29) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Lanificio Giuseppe Gatti* con sede in Roma e stabilimento di Roma, licenziati dal 28 aprile 1983 al 3 aprile 1989:

periodo: dal 1° ottobre 1989 al 1° marzo 1990;
CIPI 26 novembre 1982: dal 4 luglio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984.

30) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. In.Gr.Ed.*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina), licenziati dal 30 aprile 1983 al 3 gennaio 1989:

periodo: dal 3 luglio 1989 al 2 gennaio 1990;
CIPI 9 ottobre 1980: dal 2 maggio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984.

31) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Hasler Italiana*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Ariccia (Roma), licenziati dal 29 dicembre 1982 al 5 marzo 1988:

periodo: dal 1° marzo 1989 al 31 agosto 1989;
CIPI 19 novembre 1981: dal 26 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984.

32) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Atina*, con sede in Atina (Frosinone) e stabilimento di Atina (Frosinone), licenziati dal 7 dicembre 1983:

periodo: dal 16 maggio 1989 al 15 novembre 1989;
CIPI 16 novembre 1978: dal 26 giugno 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984.

33) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Eurotex*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, licenziati dal 28 aprile 1984 al 10 gennaio 1989:

periodo: dal 10 luglio 1989 al 9 gennaio 1990;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 24 aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985.

34) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Simat*, con sede in Osimo (Ancona) e stabilimento di Osimo (Ancona), licenziati dall'8 luglio 1984 al 20 novembre 1988:

periodo: dal 20 maggio 1989 al 19 novembre 1989;
CIPI 9 febbraio 1984: dall'11 luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1985.

90A0115

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1989 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile è stato nominato commissario governativo della società cooperativa «Parco verde», con sede in Pozzuoli (Napoli), l'avv. Francesco Bifulco, in sostituzione del dott. Franco Tortorano.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1989 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Moderna Salerno», con sede in Salerno, costituita il 22 febbraio 1971 per rogito notaio avv. Elio Rosapepe ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi l'avv. Giovanni Di Luccia, nato il 29 giugno 1936, residente in Agropoli, via Ruocco, 5.

90A0146

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Sostituzione della Banca popolare commercio e industria alla Generale Bank nell'esercizio della dipendenza bancaria di Roma.

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 3 gennaio 1990 è stata autorizzata l'esecuzione della convenzione — ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 53 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni — concernenti la sostituzione della Banca popolare commercio e industria alla Generale Bank nell'esercizio della dipendenza bancaria di Roma, via Paisiello n. 34.

90A0151

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Modificazione al regolamento per la contabilità delle spese di amministrazione

Si dà notizia che l'art. 14 del regolamento per la contabilità delle spese di amminstrazione della Cassa depositi e prestiti, pubblicato alla pag. 24, prima colonna, della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 102 del 3 maggio 1988, con delibera del consiglio di amministrazione della Cassa del 17 ottobre 1989, è stato modificato come segue:

«Art. 14.

Accertamento dei residui

I residui passivi di ciascun esercizio conservano la numerazione del capitolo dello stato di previsione originario con l'aggiunta della lettera "R" e non possono essere conservati per più di due esercizi finanziari».

90A0130

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «La Fenice - Soc. coop. a r.l.», in Trieste

Con deliberazione n. 5988 del 30 novembre 1989 la giunta regionale ha prorogato per un periodo massimo fino al 5 dicembre 1989 il mandato al rag. Antonio Collini, con studio in Trieste, via S. Caterina, 3, in ordine alla gestione commissariale della «La Fenice - soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 4 aprile 1984 per rogito notaio dott. Glauco Modugno.

90A0152

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 luglio 1989, concernente approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza presentate dalla SIAT vita S.p.a., in Genova. (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 193 del 19 agosto 1989).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 29 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 2, la parola «*Milano*» deve intendersi sostituita con la parola «*Genova*».

90A0187

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 296.000
- semestrale	L. 160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 556.000
- semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000
	N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.		

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

* 4 1 1 1 0 0 0 1 2 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000